

Contratti bancari

Operazioni bancarie in conto corrente e decorrenza della prescrizione

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 2012, n. 78 - Pres. Quaranta - Red. Criscuolo

I

La disposizione dell'art. 2 comma 61 l. 26 febbraio 2011, n. 10 (di conv. del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225), con la sua efficacia retroattiva, lede il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), in quanto essa è intervenuta sull'art. 2935 c.c. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il *dies a quo* per il decorso del suddetto termine. Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunciata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione.

II

La ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 c.c.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto. Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 c.c. Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 c.c., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(*Omissis*).

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine all'ammissibilità di una legge d'interpretazione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto

corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1) mancherebbe una norma specifica da interpretare, quale condizione dell'esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che disciplini di per sé la decorrenza della prescrizione con riguardo al singolo contratto bancario regolato in conto corrente, essendo la lacuna colmata dagli interpreti con l'applicazione di una norma generale, qual è l'art. 2935 c.c., non-

ché di principi desumibili dalla disciplina delle singole operazioni bancarie e di principi in tema di estinzione del rapporto obbligatorio e di *condictio indebiti*; 2) la soluzione interpretativa prescelta dal legislatore non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell'istituto, perché, come posto in luce dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d'indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando non siano effettuati versamenti in pendenza del rapporto stesso, oppure allorché il versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia funzione meramente ripristinatoria dell'affidamento; b) nel versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di superamento del limite affidato.

Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con l'art. 3 Cost., perché: 1) essa, con una previsione ad hoc, introdurrebbe una disciplina che, menomando i poteri di reazione processuale dei clienti del sistema bancario, assicurerebbe un'ingiustificato privilegio per le banche, determinando un'inammissibile disparità di trattamento tra due categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della prescrizione diverso, non soltanto dall'unico coerente (chiusura del conto) con la causa dei contratti bancari regolati in conto corrente (in particolare, del contratto di apertura di credito), ma anche dallo statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti profili di affinità con il rapporto de quo (mandato, deposito, per i quali la prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla cessazione dei contratti stessi), così creando un'inammissibile disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale; 3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali e processuali volti a tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe destinata ad operare soltanto per le somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l., con ingiustificata compressione del diritto a ripetere l'indebito per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.

La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l'art. 24 Cost., sotto il profilo della indefettibilità della tutela giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la prescrizione da una circostanza di fatto, cioè l'annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente, mentre la seconda parte - in base ad una possibile opzione interpretativa, peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa con un'esegesi della norma costituzionalmente orientata - introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo dell'integrità delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, trattan-

dosi di stabilire «se la statuizione contenuta nella norma censurata integri effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa, come tale dotato dei caratteri di generalità e astrattezza, ovvero sia diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*, a vantaggio di una delle due parti del giudizio»; 3) con l'art. 111 Cost., sotto il profilo del giusto processo, *sub specie* della parità delle armi, in quanto la norma censurata, supportata da una espressa previsione di retroattività, verrebbe a sancire - se non altro dalle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso un decennio - la paralisi processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in giudizio, sperando un'azione di ripetizione d'indebito.

Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il legislatore nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche, avrebbe interferito nell'amministrazione della giustizia, assegnando alla norma interpretata un significato vantaggioso per una parte del processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale», come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2.— Il Tribunale di Benevento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).

Secondo il giudice *a quo*, il primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale (dell'azione di ripetizione dell'indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente - come confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 - ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver travalicato i limiti interni all'ammissibilità delle norme interpretative e, in generale, all'efficacia retroattiva delle leggi, in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché sul punto vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadita, da ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur qualificandosi interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo, ponendosi in contrasto con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ., in tema di decorrenza della prescrizione, «considerato che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico an-

che se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l'esigibilità».

Ancora, sarebbe violato l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la norma censurata si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso».

Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica, perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle legittime aspettative, coltivate da queste ultime, di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e riscosse in violazione di norme di ordine pubblico (quale il divieto di anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto, se essa si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria, poiché le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, produrrebbero effetti sul piano processuale, stante l'efficacia estintiva delle stesse; d) violerebbe l'art. 102 Cost., perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, «comporterebbe una invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie».

Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 - data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 - anche se non dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra richiamate, nonché i canoni di logica elementare, in quanto la norma irragionevolmente stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente, «in ogni caso» non potrebbe ottenerli in restituzione dal suo debitore.

3.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61.

Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito dalla data dell'annotazione, attribuirebbe a quest'ultima un effetto solutorio che essa non può avere, non essendovi stato pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece, dovesse essere interpretata nel senso che si riferisce all'azione diretta a far dichiarare la nullità

della previsione contrattuale in base alla quale l'annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale, priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l'azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all'ammissibilità delle norme interpretative e all'efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio generale stabilito dall'art. 2935 cod. civ., e cagionerebbe una lesione all'affidamento dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza in ordine all'aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, così minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.

Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché: a) consentirebbe alla banca, attraverso l'annotazione in conto, di preconstituire la prova della data di decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali in materia di prova, di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634 del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla medesima banca un potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica degli istituti di credito; c) consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l'esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti.

Ancora, sarebbero violati l'art. 47 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e, quindi, di svantaggio per i singoli risparmiatori, nonché l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché detta norma, introducendo una disciplina di palese favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, si porrebbe in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei rapporti con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente più debole, nell'ottica di un necessario riassetto degli equilibri esistenti.

Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni: quella alla stregua della quale per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi già annotati e quella per cui con la detta espressione si dovrebbe avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed, eventualmente, anche corrisposti.

La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1) essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di irripetibilità connesso al mero dato di fatto dell'entrata in vigore della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2) del pari in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora giuridicamente accertate; 4) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l'affidamento

dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì violato il principio della certezza del diritto.

Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell'art. 23 Cost., perché avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un'annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel senso che la nozione di "beni" può comprendere sia beni effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere almeno la "speranza legittima" di ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà, mentre la norma di cui si tratta si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.

4.— Il Tribunale di Nicosia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost., limitatamente al secondo periodo della norma stessa.

Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, perché ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell'indebitamente in base al dato temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole giustificazione i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura; b) l'art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si faccia luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia dell'istituto di credito) alla restituzione di somme non dovute, incidendo retroattivamente sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive; c) l'art. 102 Cost., in quanto la norma, data la sua valenza retroattiva, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell'indebitamente e sui giudizi ancora pendenti; d) l'art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto la norma censurata, essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in base all'ordinamento preesistente, verrebbe ad interferire, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative d'interesse generale.

5.— Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 61.

Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale (dell'azione di ripetizione dell'indebitamente) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente - come confermato di recente da Cass.,

sez. un., n. 24418 del 2010 - ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», e al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 - data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - anche se non dovuti», e con riguardo ad entrambi i periodi «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della (duplice) nuova norma anche alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta violerebbe l'art. 3 Cost., perché irragionevole, in quanto: 1) essa, superando i limiti interni all'ammissibilità di norme interpretative, derogherebbe all'art. 2935 cod. civ., ponendosi in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza in materia, confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione "derogativa" in riferimento all'art. 2033 cod. civ. e, senza adeguata giustificazione, derogherebbe a disposizioni dell'ordinamento di carattere generale, annullando, con l'esclusione del diritto alla ripetizione, i diritti in danno del contraente debole, nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario.

Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, perché la preclusione all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione darebbe luogo ad una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l'indebitamente, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale, e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica; b) gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile dell'effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; d) l'art. 47 Cost., perché la ritenzione di somme indebite, illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini, implicherebbe una grave compromissione del principio di tutela del risparmio; e) l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, perché, modificando con efficacia retroattiva, in senso sfavorevole agli interessati, disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all'epoca della modifica, verrebbe ad interferire con l'amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi d'interesse generale.

6.— Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale della normativa più volte indicata.

Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni all'ammissibilità di una legge d'interpretazione autentica e alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3 Cost.), in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché, da ultimo, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sen-

tenza n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (ad esempio, per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la quale la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dovrebbe decorrere dall'annotazione in conto dell'addebito degli interessi, attribuendo a detta annotazione l'efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti interpretative delle norme presistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata sentenza della Corte di legittimità; 3) qualora l'applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe violato anche il principio del legittimo affidamento delle parti, in relazione all'applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e proprio *overruling*.

L'art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della ragionevolezza e dell'uguaglianza, perché la mancata restituzione degli importi già versati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra debitori che abbiano versato somme prima dell'entrata in vigore della legge e debitori che abbiano versato tali somme in epoca successiva.

Infine, sarebbe violato l'art. 24 Cost., in quanto la norma in questione, rendendo impossibile la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari di un diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria.

7.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo considerazioni identiche a quelle contenute nell'ordinanza del Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si rinvia.

8.—Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte questione di legittimità costituzionale della medesima norma (art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2001 - comma aggiunto in sede di conversione), adducendo argomenti analoghi o identici.

Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.

9.— In relazione all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, l'istituto di credito resistente (Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta s.p.a.) ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione, sia per carente motivazione sulla rilevanza, sia perché il rimettente avrebbe articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due diverse disposizioni che com-

pongono la norma di cui si discute, sia perché - pur prendendo le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva avuto riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario in conto corrente - egli avrebbe omesso di distinguere tra conti correnti ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra annotazioni per un prelievo e per un versamento, tra versamenti con cui il correntista "rientra" dal cosiddetto extrafido e versamenti riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare qualsiasi informazione in ordine al titolo dedotto dall'attore nel giudizio principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe potuto agire per la ripetizione dell'indebito, se vi fosse un'apertura di credito regolata in conto corrente, se vi fossero stati versamenti da parte del correntista.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza, limitandosi «a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull'esito della causa pendente dinanzi a sé». In particolare, il rimettente avrebbe richiamato i principi sull'indebito pagamento enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010), principi che sarebbero rimasti lesi dalla censurata norma interpretativa, ma avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni, trascurando di specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse essere accolta sulla base di quei principi, in modo da far emergere la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza dei termini di prescrizione, avrebbe precluso l'esercizio dell'azione restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe proposto una lettura confusa ed indifferenziata della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le sue diverse disposizioni.

Le suddette eccezioni non sono fondate.

Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale, riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato il 18.04.2005 il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V. s.p.a. chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n. 2741/R, acceso in data 11.04.1994, sino alla data dell'ultima operazione avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva che i conteggi fossero riformulati tenendo conto dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c. m. s., affinché la banca fosse condannata alla restituzione dell'indebito versato.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le richieste attoree, concludendo per il rigetto integrale della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l'eccezione di prescrizione estintiva». Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di

procedere al ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica; che la relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo del saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza ammissiva della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per la decisione ma, entrato in vigore l'art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, osservando, sotto il profilo della rilevanza «ai fini del *thema decidendum*», che senza dubbio «la natura assertivamente interpretativa della stessa, unitamente all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta» ne imponevano l'applicazione nel caso concreto.

Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie. Egli ha individuato il rapporto negoziale (contratto di conto corrente bancario), precisandone l'arco temporale di operatività, ha chiarito l'oggetto della pretesa azionata dall'attore (ripetizione d'indebito oggettivo per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così indicando il titolo dedotto a sostegno della domanda), ha posto l'accento sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su detta eccezione, ha considerato necessario lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo sulla decorrenza del termine di prescrizione in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, evidentemente incide anche sui risultati del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente «alla stregua dei criteri di cui all'ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del resto, si evince con chiarezza dall'affermazione del giudice, secondo cui egli, dovendo pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, non può prescindere dall'esame della norma censurata.

Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe svolto argomenti che fanno indistinto riferimento ad entrambi i periodi di cui si compone il citato art. 2, comma 61, così incorrendo in un vizio di contraddittorietà intrinseca e in un difetto di motivazione, si deve osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché il contenuto delle singole censure consente d'individuare la norma di volta in volta denunciata, mentre, in ordine all'asserito difetto di motivazione, si deve rinviare alle considerazioni dianzi svolte.

10.— L'istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un ulteriore profilo di inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel fatto che il rimettente avrebbe ommesso di sperimentare la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di giudici di merito che, facendo leva su tale interpretazione, avrebbero respinto la questione di legittimità costituzionale qui in esame.

Neppure tale eccezione è fondata.

Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente", si deve osservare che, come questa Corte ha già afferma-

to, l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in diritto; sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto).

Nel caso in esame, il dettato della norma è, per l'appunto, univoco. Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all'art. 1852 cod. civ.), l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa (il principio è da intendere riferito a tutti i diritti nascenti dall'annotazione in conto, in assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore). Il secondo periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione normativa è chiara nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che è quello di rendere non ripetibili gli importi già versati (evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo) alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Questo è, dunque, il contesto normativo sul quale l'ordinanza di rimessione è intervenuta. Esso non si presta ad un'interpretazione conforme a Costituzione, come risulterà dalle considerazioni che saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la presunta ragione d'inammissibilità non sussiste.

11.— La questione è fondata.

L'art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l'esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.

Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi una specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e nella legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge collega il *dies a quo* della prescrizione a circostanze o eventi determinati. In alcuni di questi casi l'indicazione espressa della decorrenza costituisce una specificazione del principio enunciato dall'art. 2935 cod. civ.; in altri, la determinazione della decorrenza stabilita dalla legge costituisce una deroga al principio generale che la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la possibilità legale di far valere il diritto (non rilevano, invece, gli impedimenti di mero fatto).

In questo quadro, prima dell'intervento legislativo concretato dalla norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito nascente da operazioni bancarie regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era formato un orienta-

mento, peraltro minoritario, secondo cui la prescrizione del menzionato diritto decorreva dall'annotazione dell'addebito in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario fosse considerato come rapporto unitario, la sua natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione giustificavano quella conclusione.

In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro annotazione, producevano l'effetto di modificare il saldo, attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma esigibile dal correntista ai sensi dell'art. 1852 cod. civ.

A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione.

Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in esame. Infatti, essa aveva affermato, in linea con l'orientamento maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).

Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in

cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».

Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto che, quando nell'ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il *solvens* ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido).

In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi), la Corte di legittimità non ha condiviso la tesi dell'istituto di credito ricorrente, che avrebbe voluto individuare il *dies a quo* del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati al correntista. Infatti, «L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».

Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite conferma l'orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità, a sua volta in sintonia con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito.

12.— In questo contesto è intervenuto l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.

La norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa».

La disposizione si auto-qualifica di interpretazione e,

dunque, spiega efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore.

Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*ex plurimis*: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).

Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto con-

trattuale o nel pagamento solutorio il *dies a quo* per il decorso del suddetto termine.

Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunciata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione.

Come sopra si è notato, quest'ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la *ratio* dell'istituto che postula l'inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l'accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto retroattivo, il *dies a quo* per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa.

In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere soltanto i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di ripetizione (art. 1422 citato), soggette a prescrizione decennale.

Orbene, come sopra si è notato l'ampia formulazione della norma censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti nascenti dall'annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via, tenuto conto del fatto che il rapporto di conto corrente di cui si discute, come risulta dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, si è svolto in data precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata).

Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ.

Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.

Anzi, l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunciata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.

Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).

13.— L'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.

È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrino, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (*ex plurimis*: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostono, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (*ex plurimis*: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).

Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d'interesse generale», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell'ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012).

Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost.,

in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.

14.— Ogni altro profilo, emergente dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, resta assorbito.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.

IL COMMENTO
di Giovanni D'Amico

La nota ricostruisce il dibattito intorno alla questione dell'inizio del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di interessi anatocistici indebitamente pagati dal correntista. In particolare viene ripresa la problematica sollevata dalla sentenza n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite, che torna ad essere il punto di riferimento della discussione in materia dopo la recente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 l. 26 febbraio 2011, n. 10, operata dalla sentenza n. 78 del 2012 della Corte costituzionale.

Premessa. Da Cass., Sez. Un., n. 24418 del 2010 a Corte Cost. n. 78 del 2012 e ritorno

La discussione "senza fine" sul tema dell'anatocismo - avviatasi ormai quasi un quarto di secolo fa - rischia di arricchirsi di un nuovo (e non è detto che sia l'ultimo) capitolo, non meno polemico di quelli che lo hanno preceduto, e con la particolarità però di assomigliare ad una sorta di «commedia degli equivoci».

Nulla di cui meravigliarsi, per carità! Già nelle precedenti discussioni sulla "questione anatocismo" (o meglio, e più precisamente: sulla *quérelle* relativa all'anatocismo nei rapporti bancari, perché è pressoché esclusivamente in questo campo che si sono alimentati il dibattito teorico e il contenzioso giudiziario in questi anni) era, a più riprese, emerso (o quanto meno era stato fatto balenare) il dubbio che la discussione poggiasse su basi "concettuali" malcerte (o, comunque, bisognose di *preliminari* chiarimenti di fondo), al punto da investire in radice la stessa esistenza dell'oggetto del contendere, ponendosi da alcuni il quesito se il fenomeno dell'anatocismo bancario possa veramente essere ricondotto alla previsione dell'art. 1283 c.c., o se non vada invece spiegato secondo i meccanismi propri (per quanto ancora misteriosi) di quel particolare contratto che è il conto corrente bancario (1).

Va subito detto che questi dubbi (dottrinali) - per lo più (se non sempre) avanzati dal fronte che ha difeso in questa vicenda la posizione e gli interessi delle banche - non hanno avuto significativo seguito nella giurisprudenza (e, d'altra parte, se non fosse stato così, il *révirement* del 1999 avrebbe avuto il fiato corto, e non si sarebbe consolidato, come pur invece è avvenuto), al punto da indurre l'accusa di una elusione (o, addirittura, di una rimozione) del problema (2).

Può darsi che non sia così, e che non di "elusione" (o rimozione, che dir si voglia) si sia trattato, ma di consapevole - se pur (solo) implicita - non condivisione dell'assunto teorico poc'anzi richiamato.

Ma anche ammesso ciò, non può cionondimeno ne-

garsi che proprio questo mancato chiarimento di fondo sia, per altro verso, certamente alla base dei molti equivoci che - a nostro avviso - hanno caratterizzato (e caratterizzano ancora) l'ultimo capitolo della *quérelle* sull'anatocismo bancario, di cui ci occupiamo in questa sede.

È bene riassumere - sia pure in maniera sintetica (per quanto possibile) - i "passaggi" che hanno portato alla recentissima pronuncia della Corte costituzionale in commento, ultima puntata della vicenda. Come è noto, in sede di controversie tra banche e clienti relative al profilo dell'addebito in conto di interessi anatocistici (3), una delle eccezioni più frequentemente sollevate dalle banche - essendo il rapporto di conto corrente un rapporto che si protrae

Note:

(1) Il riferimento è soprattutto alle prese di posizione di P. Ferro Luzzi, *Dell'anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 201 ss.; Id., *Le opzioni ermeneutiche dell'ambito semantico; l'anatocismo arriva alla Corte Costituzionale*, *ibidem*, 734 ss.; Id., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: "l'anatocismo bancario"; postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 2001, 5 ss. La tesi di P. Ferro-Luzzi (sulla quale ci soffermeremo più avanti) è ripresa da U. Morena, *Sulla non configurabilità della fattispecie "anatocismo" nel conto corrente bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 17 ss.

(2) Accusa che - come si dirà - ha colpito anche la recente pronuncia della Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in questa *Rivista*, 2011, 221 ss., con nota di C.M. Nanna, *Asimmetrie contrattuali e ripetibilità degli interessi anatocistici* ed in *Corr. giur.*, 2011, 817, con nota di Rolfi (autore al quale si deve il rilievo qui ricordato).

(3) Controversie che si instaurano generalmente alla chiusura del conto corrente, e che possono essere introdotte (come più frequentemente accade) dalla banca, che richiama il pagamento del saldo negativo risultante all'estinzione del rapporto, ovvero (ipotesi meno frequente, ma tutt'altro che rara) dal cliente che, indipendentemente da un sollecito di pagamento, chiedi il ricalcolo del saldo espungendo dal conto gli interessi anatocistici calcolati e annotati in conto dalla banca (in maniera o in misura supposta illegittima). Può aggiungersi - ma è profilo del quale, in questa sede, non interessa occuparsi - che la contestazione del cliente (vuoi in sede di eccezione sollevata nei confronti della banca agente, vuoi in sede di azione) non riguarda quasi mai solo la questione degli interessi anatocistici, accompagnandosi (di solito) a questa anche altre problematiche (interessi "uso piazza", commissioni di massimo scoperto, ecc.).

generalmente per svirati anni - è l'eccezione di prescrizione.

L'eccezione (che ha senso, naturalmente, nell'ambito della premessa che gli interessi anatocistici addebitati al cliente siano da considerarsi illegittimi, in quanto derivanti dall'applicazione di una clausola nulla) (4) non mira ovviamente a contestare l'esercizio in sé del diritto di far accertare la nullità (l'azione di nullità è, infatti, *imprescrittibile*), mentre è volta piuttosto a paralizzare l'effetto pratico più rilevante della (in ipotesi) riconosciuta (5) nullità della clausola anatocistica, ossia l'effetto di rendere indebiti (= non dovuti), e pertanto *ripetibili*, gli interessi in virtù di quella clausola addebitati al cliente. Su questa base (alla quale consegue, in virtù del combinato disposto degli artt. 1422, 2033 e 2946 c.c., l'applicazione del termine di prescrizione ordinario, ossia del termine decennale) (6), l'orientamento prevalente era nel senso che la prescrizione della suddetta azione di ripetizione decorresse dalla chiusura del rapporto di conto corrente (7), anche

Note:

(4) È appena il caso di evidenziare che, per le banche, la eccezione di cui parliamo nel testo è svolta in subordine al (mancato accoglimento della difesa principale che esse oppongono ai clienti: ossia la piena validità ed efficacia delle clausole anatocistiche, nella forma che dette clausole avevano assunto nel nostro sistema, ossia la forma della c.d. «capitalizzazione trimestrale degli interessi»). La illegittimità della capitalizzazione trimestrale (quale veniva praticata sul presupposto - riconosciuto come infondato dal *révirement* del 1999 - dell'esistenza di «usi normativi» che la legittimassero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1283 c.c.) riguarda - è bene precisarlo - soltanto le clausole «anatocistiche» contenute in contratti anteriori al d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto «salva banche»), il quale ha modificato l'art. 120 T.U.B. attribuendo al CICR il potere di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». È noto, poi, come il CICR - con Delib. 9 febbraio 2000 (in *G.U.*, L. 43 del 22 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000) - abbia stabilito (art. 2) che «Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. (...)». Come risulta chiaramente dalla disposizione citata, in materia di rapporti bancari (più precisamente: nell'ambito del rapporto di conto corrente) si consente all'autonomia privata uno spazio di esplicazione maggiore di quanto non preveda in generale l'art. 1283 c.c. (che - in mancanza di usi normativi contrari - consente soltanto una convenzione anatocistica posteriore alla scadenza degli interessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi). Nulla osta, dunque, più ad una convenzione anatocistica anteriore alla scadenza degli interessi, e in base alla quale la «capitalizzazione» avvenga con una periodicità inferiore ai sei mesi (di fatto, nei nuovi contratti le banche hanno inserito clausole anatocistiche del tutto identiche a quelle precedentemente in uso, ossia clausole prevedenti la periodicità *trimestrale* della chiusura contabile del conto e della conseguente capitalizzazione degli interessi). Ma - per l'appunto - è necessaria adesso una apposita clausola contrattuale (mentre prima si riteneva

esistente un «uso normativo», onde - quand'anche il contratto avesse taciuto - si sarebbe dovuto comunque applicare la capitalizzazione trimestrale, tale essendo il contenuto del suddetto preteso «uso»), clausola che deve essere stipulata per iscritto, anzi - per essere più precisi - deve essere *specificamente approvata* per iscritto, come si evince chiaramente dall'art. 6 della citata Delibera CICR (vi è - dunque - un'equiparazione della clausola anatocistica al requisito formale che l'art. 1341 comma 2 c.c., richiede per le clausole «vessorie»). Peraltro, va ricordato che per i contratti già in corso la norma transitoria dell'art. 7 prevede(va) che: «1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. - 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. - 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela». Va tuttavia detto che - sempre con riferimento ai contratti «in corso» - se l'adempimento delle formalità previste dal cit. art. 7 può aver garantito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il futuro (ossia: a partire dal 1° luglio 2000), esso non ha di certo «sanato» l'illegittimità pregressa (= per il passato) di tale capitalizzazione. Ne consegue che - se al momento in cui è divenuta efficace (*rectius*: legittima) la «nuova» regola di capitalizzazione trimestrale - esisteva sul conto un «saldo» risultante dalla pregressa (illegittima) capitalizzazione trimestrale degli interessi, la banca avrebbe dovuto ricalcolare tale saldo «depurandolo» degli interessi anatocistici (nulli) in esso inglobati. Ove un tale ricalcolo non sia stato effettuato (ed è da supporre che nessuna banca lo abbia effettuato spontaneamente, ossia in assenza di una specifica richiesta del cliente), è evidente che tutte le successive annotazioni degli interessi calcolati sui saldi precedenti (e i nuovi «saldi» da esse via via determinati) non possano non risultare inficiate da questo vizio di origine (e cioè dall'essere «derivate» da quel primo «saldo» inesatto e illegittimo). Con la conseguenza che - alla chiusura del rapporto - il cliente potrà comunque chiedere che il saldo finale sia ricalcolato «depurando» il conto degli interessi «anatocistici» illegittimamente in esso annotati anteriormente al 1° luglio 2000.

(5) Dal giudice, che abbia respinto l'argomentazione «principale» della banca.

(6) Opinione ormai pacifica. Cfr., per tutti, Maffei, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in questa *Rivista*, 2001, 406 ss., spec. 410, ove si osserva che non vi è ragione per affacciare il dubbio che il termine di prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione sia di 5 anni (anziché di 10) in virtù del disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., perché quest'ultima norma riguarda la prescrizione del diritto ad ottenere interessi «dovuti», mentre nel nostro caso si tratta della ripetizione di interessi «non dovuti».

(7) L'argomento fondamentale utilizzato a questo fine è quello secondo cui, essendo il conto corrente bancario un contratto di durata avente un carattere unitario, solo al termine del rapporto sarebbe possibile stabilire se sussista o meno (e in che misura) una ragione di debito/credito tra le parti: cfr., già, Cass. 9 aprile 1984, n. 2262, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce *Contratti bancari*, n. 24. Si noti sin da ora che - ragionando nella logica dell'art. 2033 c.c. (ripetizione del pagamento indebito) - a rigore, il termine di prescrizione dell'azione non decorrebbe neanche dalla chiusura del conto (con l'annotazione del «saldo finale»), bensì soltanto a partire dal giorno in cui il correntista abbia a pagare (in tutto *(segue)*)

se non mancavano opinioni (minoritarie) secondo le quali il *dies a quo* di inizio del corso del termine prescrizione andava individuato invece nel momento dell'addebito in conto (con la relativa «annotazione») degli interessi (8).

La situazione sotto questo profilo viene interamente sottoposta a riconsiderazione dal ben noto intervento delle Sezioni unite del dicembre 2010 (9).

Le Sezioni Unite infatti assumono una posizione alquanto articolata, che ci sembra sintetizzabile, attraverso i seguenti passaggi fondamentali:

a) I giudici del Supremo collegio, *in limine*, dichiarano di ritenere «degne di attenzione» le critiche mosse dalla (banca) ricorrente all'orientamento dominante secondo il quale il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla chiusura definitiva del rapporto, per la ragione che si tratterebbe «di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro»;

b) In effetti - osservano le S.U. - l'argomento dell'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario «non è, di per sé solo, elemento decisivo» per accogliere la tesi dominante (1), che perviene a risultati bensì condivisibili, ma solo nella maggior parte dei casi, non sempre; il che - secondo i giudici delle S.U. - deriva appunto dal fatto che il problema della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione va affrontato sulla base di premesse teoriche diverse dalla teoria dell'«unitarietà» del rapporto di conto corrente (11);

c) Questa premessa, tuttavia, non porta le Sez. un. ad accogliere la tesi delle banche, e cioè che il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione vada identificato nell'annotazione in conto degli interessi (anatocistici) (12), sul presupposto

Note:

(continua nota 7)

o in parte) il saldo finale (in ipotesi) negativo risultante a suo debito (cfr. esattamente Cass. n. 24418 del 2010, cit., dove si legge: «... Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto»).

(8) Era questa la tesi sostenuta quasi sempre dalle banche, seguendo la prospettazione del problema proveniente da una autorevole posizione dottrinale (P. Ferro Luzzi, di cui si vedano sin d'ora gli scritti già citati nella nota 1). Nello stesso senso v. Mafeis, *op. cit.*, 410 (il quale parla di decorrenza della prescrizione dal momento «dell'accredito a favore della banca delle singole somme corrispondenti agli interessi sugli interessi capitalizzati

trimestralmente»), alla cui opinione presta adesione Porcelli, *La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia*, Napoli, 2003, 315. Analogamente Scotti Camuzzi, *La restituzione ai clienti degli interessi anatocistici che la banca ha addebitato in passato sui loro c/c*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 253 ss., 260 e Colombo, *L'anatocismo*, Milano, 2007, spec. 135 ss.

(9) Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, cit.

(10) Va evidenziata una certa ambiguità di questo «passaggio» della motivazione della pronuncia. Le S.U. non escludono del tutto la rilevanza dell'argomento della «unitarietà» del rapporto di conto corrente, ma lo ritengono non decisivo, o meglio non sufficiente a supportare la conclusione secondo cui la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (conclusione - va subito detto - che le stesse S.U. pervengono a ritenere corretta in concreto nella stragrande maggioranza dei casi, ma sulla base di un ragionamento che non fa leva sul principio di «unitarietà» del conto corrente). Esse peraltro sembrano intendere il principio di «unitarietà» del conto corrente in un significato non del tutto proprio, come emerge dal richiamo che viene fatto alla circostanza che anche in altri «rapporti di durata» (locazione, affitto, somministrazione periodica di cose) che implicano «prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo» (sottinteso: come sono gli interessi che maturano sul conto corrente), «l'unitarietà del rapporto contrattuale e il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo». Probabilmente, così inteso, il principio di unitarietà non vale - né nei rapporti richiamati né nel conto corrente bancario - a giustificare lo spostamento della decorrenza del termine di prescrizione alla chiusura del rapporto. Il che non esclude tuttavia che - inteso in maniera diversa (ad es. come «inscindibilità» delle prestazioni) - il principio di «unitarietà» (ammesso che esso ricorra nel caso del conto corrente bancario; ciò di cui può comunque dubitarsi) possa effettivamente giustificare la decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto. Di sicuro, comunque, non ci sembra (lo si ripete) che detto principio possa riallacciarsi alla sola circostanza (di per sé, estrinseca) che esistano una pluralità di prestazioni, ossia che il contratto sia un contratto «di durata».

(11) Condivide, fra gli altri, la critica che le S.U. muovono al principio di «unitarietà» del contratto di conto corrente come fondamento della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto, Rolfi, *Le Sezioni Unite e l'anatocismo*, cit., 823, il quale osserva che «... a porre problemi di determinazione della decorrenza della prescrizione nel caso del conto corrente bancario non è tanto l'unitarietà del rapporto - che di per sé non impedisce che nel corso del medesimo vengano effettuati pagamenti intermedi non dovuti, - quanto la ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario in termini di rapporto meramente «contabile», cioè di rapporto nel quale le singole operazioni in dare o avere vengono concepite come mere operazioni contabili, prive di effettivo carattere di spostamento patrimoniale. - In altri termini - e le Sezioni Unite sono molto lucide nel cogliere questo profilo - il problema del rapporto tra conto corrente bancario e decorrenza della prescrizione si riassume nello stabilire quando in tale tipo di contratto si verifichi un pagamento, e cioè un effettivo trasferimento patrimoniale ...».

(12) A voler essere precisi, bisognerebbe distinguere tra l'operazione di annotazione in conto degli interessi (c.d. capitalizzazione degli interessi, secondo la periodicità contrattualmente prevista, di solito trimestrale), e l'addebito degli interessi anatocistici. Gli interessi capitalizzati (ossia «annotati sul conto») sono gli interessi maturati (nel trimestre) sul «capitale» costituito dal saldo esistente all'inizio del periodo (trimestre), capitale che comprende bensì anche gli interessi conteggiati e portati in conto alla chiusura (contabile) del trimestre precedente, ma che non è costituito solo da tali interessi. Fermo restando dunque che dal punto di vista temporale «annotazione in conto degli in-

(segue)

(implicito) che questa annotazione (ossia "l'addebito" degli interessi, che si realizza con la loro "capitalizzazione", con conseguente determinazione del nuovo «saldo» del conto) equivalga a un "pagamento" (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033) (13);

d) le S.U., infatti, respingono esplicitamente l'idea (sostenuta dalle banche) che l'annotazione in conto degli interessi (anatocistici) costituisca (o equivalga di per sé a) un "pagamento" (14) (premessa necessaria per poter agganciare all'annotazione il sorgere del diritto alla ripetizione dell'indebitto), e ritengono che di "pagamento" possa parlarsi solo con riferimento ad annotazioni di (successivi) "versamenti" affluiti sul conto (a favore del correntista) (15), e semprché tali "versamenti" non abbiano (avuto) - *come, del resto, solitamente accade* - una funzione meramente "ripristinatoria" della provvista;

e) in conclusione - secondo le S.U. - solo nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un conto "scoperto" (ossia ad un conto il cui passivo abbia superato l'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito) (16), oppure nel caso di conto passivo *in assenza*

in cui essa avviene) - essi non esistono più (= il debito è stato estinto), e dunque non è neanche possibile che possano produrre altri interessi (*ergo*: l'anatocismo non è un fenomeno configurabile nel conto corrente bancario). La tesi, così sinteticamente riassunta - per quanto apparentemente suggestiva - non ci sembra fondata. Va anzitutto osservato che, se pure si dovesse ammettere che l'annotazione in conto degli interessi equivalga al loro "pagamento", ciò non escluderebbe affatto la configurabilità del fenomeno anatocistico, né farebbe venir meno le ragioni per le quali il legislatore circonda di tante cautele la clausola anatocistica (chiedendo che essa risponda a determinati requisiti - ad es. di forma - prescrivendo, inoltre, che si debba prevedere una cadenza della c.d. "capitalizzazione" [degli interessi] almeno semestrale, secondo quanto stabilisce in generale l'art. 1283 c.c., derogabile tuttavia da "usi normativi", e, ora, nel settore bancario e in virtù del nuovo art. 120 T.u.b., anche dalla autonomia privata, con pochi o pochissimi limiti [sostanzialmente il limite della reciprocità]). Ragioni che si riassumono nel fatto che la previsione che gli interessi debbano essere pagati a scadenze troppo ravvicinate aumenta il costo (più o meno occulto) del finanziamento. È appena il caso di aggiungere che dalla tesi sopra esposta (e, in particolare, da quella sua parte che assume essere le «annotazioni in conto» dei "pagamenti") deriva come "corollario" inevitabile quello della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dall'effettuazione delle singole annotazioni. Su questo profilo, v. subito *infra* nel testo.

(14) «... L'annotazione in conto di una siffatta posta - si legge nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite - comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento (...). Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua, non ha ancora avuto luogo...» (così Cass. n. 24418 del 2010, cit.).

(15) Le disponibilità sul conto (a favore del correntista) possono costituirsi in vario modo: con versamenti diretti, con accrediti e con concessione di credito da parte della banca. I versamenti consistono nel deposito di contante, ovvero nella rimessa per l'incasso di titoli di credito (assegni, vaglia, ecc.).

L'accreditamento può derivare da un giro-conto (ossia dal trasferimento di una posta attiva da un conto ad altro del correntista presso la stessa banca), oppure da un bonifico disposto dallo stesso correntista o da un terzo. Infine, la disponibilità sul conto può derivare dalla concessione di credito da parte della banca: ad es. (ed è al forma più usuale) attraverso la concessione di una "apertura di credito", ma anche attraverso l'erogazione di un mutuo, o di una anticipazione su titoli, ecc.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "versamento" in una accezione lata, comprensiva di tutte le modalità che aumentano le "disponibilità" sul conto per il cliente, attraverso l'annotazione in conto di poste a suo credito.

(16) Si è acutamente rilevato (Rolfi, *Le Sezioni Unite e l'anatocismo*, cit., 824) che il *decisum* delle Sezioni Unite si concentra sull'apertura di credito, e si allontana - almeno parzialmente - dal conto corrente non assistito da apertura di credito e connesso ad un normale deposito di somme. In altre parole, l'attenzione delle Sezioni Unite è per l'ipotesi in cui in conto corrente venga regolata una apertura di credito, fattispecie che - se pur può ricorrere anche nei confronti di un "consumatore" - costituisce modello contrattuale scelto soprattutto dall'imprenditore, cioè da chi utilizza il conto corrente in funzione della propria attività professionale. Il che - scrive sempre Rolfi - «allontana la decisione delle Sezioni Unite dalla prospettiva "consumeristica" - a volte grossolana e plateale - dei precedenti "antianatocismo", contrariamente a quanto potrebbe opinarsi».

Note:

(continua nota 12)

teressi" e "addebito degli interessi anatocistici" avvengono nello stesso momento (perché la prima operazione *contiene* anche la seconda), bisognerebbe essere in condizione di "scorporare" dall'importo complessivo degli interessi maturati nel trimestre la parte che è costituita dagli interessi "anatocistici" (cioè dagli interessi maturati sugli interessi).

(13) La tesi secondo cui l'annotazione in conto degli interessi costituisce "pagamento" (degli stessi) - come già evidenziato - è sostenuta soprattutto da P. Ferro-Luzzi, negli scritti citati *retro* alla nota 1. Secondo questo A. - più precisamente - non solo l'«annotazione» degli interessi, ma qualsiasi altra «annotazione in conto» (sia che si tratti di annotazioni "a debito" del cliente sia che si tratti di annotazioni "a credito") si risolve in un "pagamento" (e nella correlativa estinzione di un debito): del cliente verso la banca se si tratta di una annotazione "a debito" (che implica una "utilizzazione" del "saldo disponibile" da parte del cliente), della banca verso il cliente, se si tratta di una annotazione "a credito" (che implica un aumento del "saldo disponibile" a favore del cliente). A giudizio della dottrina in esame, infatti, l'essenza del conto corrente bancario (ossia il contenuto essenziale del contratto in esame) consiste nell'accordo tra banca e cliente per dare pieno valore solutorio delle reciproche obbligazioni pecuniarie alle "annotazioni" (ossia a quella che l'A. chiama «moneta bancaria» o scritturale), evitando dazioni di moneta legale. Ne discende appunto che - come sopra detto - quando la banca (ad es.) annota in conto gli interessi, è come se il cliente avesse pagato (in moneta legale) il debito verso la banca a tale titolo, salvo che qui il pagamento avviene non con «moneta legale» (ossia consegnando danaro alla banca), bensì con «moneta scritturale» (l'annotazione in conto "a debito", che significa che egli *ha utilizzato* una parte del «saldo disponibile» per adempiere a un suo debito). Corollario di questa impostazione è che - essendo gli interessi (dovuti) «pagati» *con l'annotazione* (e al mo-

di fido, si può ritenere che l'afflusso di somme sul conto ("versamenti") costituisca un "pagamento" da parte del correntista (17), con il corollario (se si tratta di un pagamento non dovuto) che inizierà a decorrere dall'annotazione di esso il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione (18).

La tesi delle S.U. - sopra sinteticamente richiamata - ha suscitato diverse critiche, sulle quali non interessa per il momento soffermarsi (19).

Interessa invece evidenziare subito che - se da un lato è vero che il criterio proposto dalle Sezioni Unite conduce ad un risultato di fatto largamente coincidente con quello della opinione dominante, ossia la decorrenza del termine prescrizione dalla chiusura del conto (la differenza sta nel fatto che ciò accadrebbe sempre, secondo la tesi tradizionale; solo nella maggior parte dei casi, secondo le S.U.) - d'altro canto è anche vero che è stato proprio il ragionamento svolto dai giudici del Supremo Collegio ad offrire il destro per il successivo intervento (... in aiuto delle banche) del legislatore.

Aperta, infatti, la breccia nel principio di "unitarietà" del contratto di conto corrente (principio sul quale - per innanzi - era stata poggiata, come abbiamo visto, l'affermazione della decorrenza della prescrizione solo a partire dalla chiusura del conto), è parso possibile (al legislatore) riprendere la tesi (sostenuta dalle banche) secondo la quale (all'opposto di quanto si vorrebbe desumere dal c.d. principio di unitarietà) non sarebbe peregrino - nel contratto di conto corrente bancario - far decorrere la prescrizione dalla data delle annotazioni in conto (20), e dunque anche in corso di rapporto.

Si arriva così al famoso comma 61 dell'art. 2 del Decreto "Milleproroghe" di fine 2010 (21), che viene così formulato: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La norma scatena subito una ridda di interpretazioni.

L'obiettivo del legislatore sembra essere quello - ancora una volta - di andare in soccorso delle banche, chiudendo (forse definitivamente) la questione "anatocismo" (22). La lettera della legge peraltro (e non è dato sapere se consapevolmente o inconsapevolmente) non esprime in maniera esplicita questa intenzione (che pur sembra fuori discussione), e si

Note:

(17) Abbiamo peraltro già evidenziato che i "versamenti" sul conto possono anche consistere in bonifici disposti da terzi (per pagamenti che tali terzi devono effettuare a favore del correntista) o da finanziamenti concessi dalla stessa banca (mediante mutui, sconti bancari, ecc.) e accreditati (a favore del correntista) sul conto (v. la penultima nota).

(18) Non c'è dubbio che la distinzione intorno alla quale ruota il ragionamento delle Sezioni Unite complicherà non poco il lavoro dei C.T.U. nei giudizi in materia di anatocismo. Il che emerge abbastanza chiaramente dagli interventi che si sono già registrati a questo proposito: v., fra le altre, le posizioni (peraltro alquanto diverse) di Dell'Anna Misurale, *op. cit.*, 15 ss., e di Marcelli, *Prescrizione e anatocismo negli affidamenti bancari. I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418: quelli enunciati e quelli impliciti*, in *www.ilcaso.it*, doc. n. 235/2011.

(19) Si veda, comunque, sin da ora Dolmetta, *Versamenti in conto corrente e prescrizione dell'indebito*, in questa *Rivista*, 2011, 498, della cui posizione ci occuperemo ampiamente più avanti.

(20) In base alla formulazione dell'art. 2 comma 61, peraltro - come si vedrà - non era neanche possibile affermare con certezza che il legislatore avesse inteso alludere alla data delle annotazioni in conto degli interessi, ovvero a quella delle annotazioni di "versamenti" sul conto (v. subito *infra*, nel testo).

(21) D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

(22) È chiaro, infatti, che rendere ripetibili gli interessi anatocistici solo nei limiti del decennio decorrente dalle singole "annotazioni" in conto (ammesso che la formula del comma 61 potesse interpretarsi come riferita proprio alla annotazione in conto degli interessi: v. *infra*) significava fermare le richieste al più tardi - nella risalita all'indietro (a partire dalla data di un ipotetico atto di citazione) - al dicembre 2000, e dunque a un'epoca in cui le banche avevano già (almeno in teoria) adeguato i propri contratti alla delibera del CICR (e, in particolare, all'art. 6 per i contratti "nuovi", e all'art. 7 per i contratti "in corso"). Va, peraltro, ricordato che - secondo un indirizzo seguito da una parte (non piccola) della giurisprudenza di merito - non è affatto vero che l'"adeguamento" dei vecchi contratti che le banche hanno realizzato seguendo la procedura di cui all'art. 7 del CICR (pubblicazione in *G.U.* entro il 30 giugno 2000 e notizia per iscritto ai clienti - "alla prima occasione utile" e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 - delle «nuove condizioni») sia stato sufficiente a mettere al riparo (dal giorno in cui i detti oneri sono stati adempiuti) la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche "adeguate". Si ritiene, infatti, da parte di molti giudici, che l'art. 7 cit. - essendo strettamente collegato al comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 - abbia seguito la sorte di questa disposizione (dichiarata - com'è noto - incostituzionale da Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425, in *Foro it.*, 2000, I, 3045), risultando a sua volta travolto (cfr. Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 646 ss.). Comunque - sempre secondo l'orientamento in questione - ammesso pure (ma non concesso) che l'art. 7 della Delibera CICR possa considerarsi "sopravvissuto" alla suddetta pronuncia della Corte cost. -, ugualmente alle banche non sarebbe bastato seguire la procedura di cui a tale disposizione, perché - essendo (a seguito della pronuncia del giudice costituzionale, che ha abrogato il 3° comma dell'art. 25) risultata non sanata la nullità delle clausole anatocistiche pregresse - le banche, introducendo la capitalizzazione trimestrale "adeguata" (*id est*: con previsione di reciprocità), avrebbero comunque previsto un trattamento "peggiorativo" per i clienti (rispetto alla situazione precedente, risultante dall'azzeramento della clausola anatocistica), e dunque avrebbero dovuto (ai sensi dello stesso art. 7 Delibera CICR, comma 3) chiedere e ottenere l'approvazione dei clienti (cosa che nessuna banca ha fatto), non essendo sufficiente all'uopo una mera accettazione "tacita" (mancata contestazione degli estratti-conto) (cfr. Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009, in *www.ilcaso.it*, doc. 1607).

presta pertanto (come di fatto è avvenuto) a una pluralità di letture (23).

Gli interpreti si dividono:

a) alcuni giudici hanno ritenuto che la disposizione (24) - interpretata nel senso che essa disponesse (25), anche (26) se non, addirittura, esclusivamente, la decorrenza della prescrizione *dell'azione di ripetizione* (27) dall'annotazione in conto degli interessi anatocistici (in ipotesi illegittimi) - fosse senz'altro da considerarsi incostituzionale, per violazione dei limiti che il legislatore incontra nell'emanare norme interpretative (retroattive) (28);

b) altri giudici hanno ritenuto, invece, che la norma - purché correttamente interpretata (cosa che si assume non abbiano fatto i giudici che ne hanno sospettato la illegittimità costituzionale) (29) - si sottragga alle censure di incostituzionalità.

In particolare, il Tribunale di Milano - con due ordi-

Note:

(23) Tanto più che la norma non fa nessun riferimento esplicito né agli interessi anatocistici né all'azione di ripetizione che (in ipotesi) potrebbe considerarsi scaturente dal loro addebito in conto (attraverso una annotazione).

(24) Il riferimento è - ovviamente - alla prima parte dell'art. 2 comma 61.

(25) *Retroattivamente*, considerata la sua natura di norma di «interpretazione autentica».

(26) Abbiamo ora evidenziato (v. nt. 23) come la formulazione legislativa fosse affatto generica e ampia: essa, quindi, era riferibile sia agli interessi anatocistici (e all'azione di ripetizione per il pagamento non dovuto di tali interessi), sia ad altre ipotetiche fattispecie illegittimità degli interessi (ad es. interessi "uso piazza", interessi usurari, ecc.), e/o a "diritti" (nascenti dall'annotazione) diversi dal diritto a ripetere l'indebito (anzi - siccome molti contestavano e contestano, come diremo subito, che l'annotazione possa essere qualificata come un "pagamento" - proprio il diritto alla ripetizione dell'indebito potrebbe *non rientrare* - se si accede a queste tesi - tra gli "ipotetici" «diritti nascenti dall'annotazione», cui la norma avrebbe inteso riferirsi: v. anche la nota seguente).

(27) L'idea che la formula «diritti nascenti dall'annotazione» possa riferirsi al *diritto di ripetizione di somme indebitamente pagate* dal cliente alla banca è il frutto di una lettura della norma non tanto basata sul suo tenore "letterale" (che condurrebbe a ben altro esito, considerato che l'«annotazione in conto degli interessi» non equivale - secondo molti - a "pagamento" degli stessi), quanto piuttosto sulla «*intenzione del legislatore*» (o, almeno, su quella che l'interprete opina essere stata l'intenzione del legislatore). Il ragionamento non può non apparire contorto: si attribuisce al legislatore l'idea (che si ritiene, comunque, erronea) che l'annotazione (degli interessi) sia un "pagamento", e l'intenzione conseguente di far decorrere da tale annotazione il termine di prescrizione *dell'azione di ripetizione*; si afferma, appunto, che quest'ultima soluzione - essendo basata su una premessa "erronea" - non rientra (neanche in astratto) «tra le possibili opzioni ermeneutiche dell'art. 2935 c.c. e della disciplina della materia»; si conclude pertanto che la norma del comma 61, ponendosi come norma di «interpretazione autentica» dell'art. 2935 c.c. (mentre invece essa è una norma "innovativa") è irragionevole (così Trib. Brindisi, Sez. dist. Ostuni, 14 marzo 2011, in www.ilcaso.it; le argomentazioni di questa ordinanza di rimessione sono ampiamente accolte dalla sentenza della Corte costi-

tuzionale in commento, che ha deciso sulla questione di legittimità costituzionale). Si potrebbe forse replicare a un ragionamento siffatto con le parole di Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971, 190, cit. da F. e G. Dell'Anna Misurale: "(...) risolvendo il problema dell'intellegibilità del precetto, l'interpretazione autentica soddisfa un'esigenza formale di certezza del diritto e di eguaglianza, cioè di uniformità del trattamento giuridico di fattispecie identiche, rimuovendo la possibile disparità dipendente dalla pluralità di significati attribuibili al precetto. Del resto, la scelta dell'apprezzamento interpretativo può essere suggerita e dettata da criteri di convenienza (particolarmente da criteri di politica legislativa) tali da portare a risultati che divergono in maggiore o minore misura da quelli cui avrebbe portato una corretta applicazione dei criteri ermeneutici». E ancora: «(...) Il suo valore vincolante non è condizionato dall'esattezza dell'apprezzamento interpretativo che essa enuncia: esattezza controllata alla stregua dei criteri ermeneutici. Non costituisce una giustificazione di quel valore, ma una petizione di principio, il dire che chi compie un'interpretazione autentica adotti la finzione che essa equivalga logicamente ad un'interpretazione ricognitiva anche quando non coincide coi risultati di questa. [...] Sotto l'aspetto sostanziale chi è competente a operare un'interpretazione autentica, non è un interprete qualsiasi che si trovi in posizione di stretta subordinazione rispetto a un'altra irriducibile che lo trascende, ma è lo stesso autore del precetto da interpretare: e come tale, esso [...] è in posizione da escludere ogni diversa intelligenza del precetto interpretato». Forse, peraltro, il vero limite della disposizione del comma 61 consiste(va) nel presentarsi come una norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. (il cui significato - questo sì "univoco", e dunque non bisognevole di alcuna interpretazione "autentica" - è stato naturalmente ribadito, nel senso di riconfermare la regola secondo la quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato), mentre invece essa avrebbe semmai dovuto interpretare autenticamente l'art. 2033 c.c. (*con una formula del tipo: «Ai fini dell'art. 2033 c.c. si considera "pagamento" l'annotazione in conto degli interessi scaturente da un'operazione regolata in conto corrente ai sensi dell'art. 1852 c.c.»*).

(28) Si veda, tra le altre, l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale di Trib. Brindisi, Sez. dist. Ostuni, 14 marzo 2011, cit.; *adde*: Trib. Benevento, 10 marzo 2011, in www.ilcaso.it.

(29) Ossia interpretata secondo la sua lettera, e attribuendo alla stessa un significato ragionevole (quale *non è* - secondo i giudici milanesi, cit. subito *infra* nel testo - quello di supporre, sulla base di una presunta "intenzione del legislatore", che la norma, parlando di «diritti nascenti dall'annotazione» abbia inteso riferirsi al *diritto alla ripetizione di un pagamento indebito*). Detto altrimenti: anche i giudici milanesi ritengono (e danno, anzi, per scontato) che l'annotazione in conto degli interessi *non* sia un "pagamento"; ma proprio per questo - essi opinano - non si può pensare che il legislatore, con la formulazione del comma 61, abbia inteso far decorrere dall'annotazione un diritto di ripetizione che non può scaturire da questo tipo di atto, non essendo esso un "pagamento". Cfr. anche quanto scrive Dolmetta, *Versamenti in conto corrente e prescrizione dell'indebito*, in questa *Rivista*, 2011, 494: «(...) l'annotazione in conto, a cui risoluta viene a riferirsi la regola qui in esame, non è un pagamento del cliente. E non solo perché l'annotazione è - per sua propria definizione - attività esclusiva della banca, che pure è tenuta - nell'ambito del servizio imprenditoriale che essa appronta, offrendo al mercato il prodotto "conto corrente di corrispondenza" - ad eseguirla, per le occorrenze. Ma altresì perché, per sua natura, un'annotazione non produce spostamenti patrimoniali; né mai potrebbe produrli. Può essere - è del tutto normale, anzi - che a un'annotazione corrisponda (= faccia riscontro) il verificarsi di uno spostamento patrimoniale: quando, per l'appunto, un versamento alla banca ovvero un prelievo dalla banca vi sia stato; non diversamente è normale anche che la fatta annotazione risponda all'esistenza di un debito e, dunque, di un credito. Resta incontestabile, insomma, che l'annotazione dichiara (cose corrette o cose non corrette), non costituisce».

nanze (del 4 e del 7 aprile 2011) - ha sostenuto che il diritto nascente dall'annotazione non può essere (come hanno ritenuto i sostenitori dell'incostituzionalità della disposizione) il *diritto a ripetere* le somme pagate a titolo di interessi passivi anatocistici illegittimamente addebitati, «in quanto l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone che ci sia stato un pagamento non dovuto, mentre le mere annotazioni [degli interessi] sul conto corrente non si concretano in pagamenti, i quali, tutt'al più, possono configurarsi in riferimento alle rimesse effettuate dal correntista» (30).

Secondo i giudici milanesi il legislatore ha, invece, voluto riferirsi proprio alle «annotazioni», e ai diritti che da esse discendono, e in particolare al *diritto di impugnare il conto* che abbia incluso partite a credito della banca che si assumano dal cliente insussistenti per la nullità dell'atto che le avrebbe generate (come avviene nel caso dell'annotazione degli interessi anatocistici) (31). Sarebbe questo il diritto che - secondo la nuova norma - si sarebbe prescritto (in dieci anni) a decorrere dalla «annotazione» (ossia dal fatto da cui il diritto stesso scaturisce) (32), con la precisazione che, intervenuta tale prescrizione e divenute *incontestabili* le annotazioni non tempestivamente impugate, il correntista non avrebbe potuto più sottrarsi al pagamento del saldo risultante a suo carico (sulla base anche di quelle annotazioni) (33). Come l'art. 1422 c.c., dopo aver affermato l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, fa salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione (dell'indebito), così il comma 61 citato avrebbe fatto salvi gli effetti della pre-

Note:

(30) Posto che le «annotazioni» (e - in particolare, ma non solo - le annotazioni degli interessi) non equivalgono a «pagamenti», per i giudici milanesi la norma dell'art. 61 non riguarda (*non può riguardare*) la prescrizione del «diritto alla ripetizione» (che presuppone un pagamento), bensì la prescrizione del diritto ad ottenere la correzione del conto (in particolare - per quel che qui interessa - nel caso di illegittima inserzione in esso di interessi anatocistici illegittimi). Ferma la imprescrittibilità dell'azione di nullità (imprescrittibilità che, fra l'altro, ha sempre portato ad escludere che il termine decadenziale di sei mesi dalla ricezione dell'estratto conto, di cui all'art. 1832 c.c., si applichi anche alle scritturazioni la cui erroneità derivi dalla nullità del titolo che dovrebbe legittimarle), il comma 61 avrebbe (secondo i giudici milanesi) voluto dire che, decorsi dieci anni dall'annotazione, si prescrive comunque il diritto di ottenere la eliminazione/correzione/modifica della «annotazione», con la conseguenza che quest'ultima diventa definitiva (e incontestabile) (*ergo*: il cliente non può più contestare il saldo che si sia formato sulla base di quella scritturazione). Il provvedimento dei giudici milanesi contiene *in nuce* (se non ci inganniamo) il nucleo essenziale della tesi sostenuta (con riferimento alla prima parte del comma 61) da Dolmetta, *op. cit.*, 490, nota 20 (ove si manifesta l'esigenza

che l'opinione dei giudici milanesi secondo cui la prescrizione rimarrebbe confinata alle rettifiche riceva qualche parola di spiegazione e di giustificazione in più), tesi che concentra l'attenzione sul fatto che, avendo l'«annotazione» una «*natura contabile*», analoga natura devono (per coerenza) avere anche i «diritti nascenti dall'annotazione» di cui parla il comma 61. Dolmetta sviluppa però anche l'argomentazione secondo cui - al di là del disposto della prima parte del comma 61 (che - a suo giudizio - avrebbe, come visto, una portata alquanto modesta, limitandosi ad introdurre un termine di prescrizione dell'azione di correzione di «annotazioni» illegittime) - è da ritenere che i versamenti sul conto siano dei veri e propri «pagamenti» (onde, dalla loro «annotazione» in conto - o meglio dall'invio al cliente del primo estratto-conto successivo - decorra la prescrizione del diritto di ripetizione, senza che si debba attendere la chiusura finale del conto), e ciò non soltanto nell'ipotesi del conto «scoperto» (come vorrebbero le Sezioni unite), ma anche nel caso del conto semplicemente «passivo» (con saldo rientrante nei limiti del fido concesso). Si nota qui la differenza tra la tesi di Dolmetta e quella dei giudici del Tribunale di Milano (tesi solo apparentemente simili). Questi ultimi - a ben vedere - non attribuiscono affatto alla introduzione della disposizione della prima parte del comma 61 quella «limitata» portata (al limite dell'innocuo) di cui parla Dolmetta (semplice prescrizione del diritto di ottenere la rettifica, fermo restando - se non capiamo male - che, pur maturata una tale prescrizione, il cliente non perde la possibilità di *ripetere* - ormai però solo alla fine del rapporto - eventuali pagamenti di interessi indebiti, salvo che non si sia prescritto anche il diritto alla ripetizione, che per Dolmetta decorre da qualsiasi «versamento» che sia affluito su un conto passivo), ma intendono invece che la prescrizione del diritto a chiedere la rettifica dell'annotazione rende incontestabile anche il contenuto dell'annotazione stessa. Seguendo la tesi dei giudici milanesi, trascorsi dieci anni dalle singole annotazioni illegittime (degli interessi) non sarebbe più possibile (ottenere la rettifica e nemmeno) contestare la debenza degli interessi (sia pur illegittimamente annotati); seguendo la tesi di Dolmetta, invece, il termine di prescrizione, riguardando i versamenti, decorrerebbe da essi, sì che resterebbe irrilevante - rispetto all'azione di ripetizione (esercitabile anche prima della chiusura del conto) - che si sia prescritta la semplice azione per ottenere la rettifica del conto.

(31) Anche questa prospettiva - a ben vedere - era «suggerita» da un passaggio della motivazione di Cass., Sez. Un., n. 24418 del 2010, cit. Nel brano già citato *retro*, alla nota 7, i giudici del Supremo Collegio infatti osservavano che «... Sin dal momento dell'annotazione [di interessi anatocistici], avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista», sebbene non possa agire per la ripetizione di indebito (perché l'annotazione non equivale a pagamento) potrà però «naturalmente *agire* per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, *per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso*. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, *allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli*...».

(32) È appena il caso di ribadire che - vista la formulazione assolutamente generale della disposizione del comma 61 - la norma si sarebbe potuta applicare all'annotazione di *qualsiasi* posta «*illegittima*» (non solo interessi «anatocistici», ma anche interessi ultralegali convenuti con rinvio agli «usi di piazza», interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, ecc.), con la conseguenza di rendere - dopo dieci anni dall'annotazione - incontestabile la risultanza del conto che non sia stata impugnata tempestivamente dal cliente.

(33) Come osserva Sesta, *L'anatocismo bancario tra interventi legislativi e nuovi dubbi di legittimità costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2011, 747, «... in questo contesto, se a detta annotazione fa seguito un pagamento nei sensi sopra precisati, consegue, in linea di principio, il sorgere dell'azione di ripetizione di indebito, con prescrizione decennale decorrente dal momento del pagamento stesso; ma se detto pagamento non viene effettuato, l'azione di ripetizione di indebito non sorge neppure».

scrizione dell'azione per la correzione di annotazioni illegittime (34).

c) infine, altre opinioni (sia in giurisprudenza che in dottrina) hanno variamente cercato di fornire una «lettura costituzionalmente orientata» del comma 61. In questa prospettiva, possono ricordarsi ad es. le pronunce di quei giudici che hanno ritenuto possibile un'interpretazione della disposizione «... che ne escluda quanto meno l'applicazione ai rapporti instaurati prima della sua entrata in vigore» (il che - si noti - parrebbe, però, in contrasto con la natura di norma di «interpretazione autentica» che pressoché tutti hanno attribuito alla disposizione in esame) (35).

E, analogamente, si erano poste in funzione di fornire una interpretazione «costituzionalmente orientata» (*rectius*: compatibile con la Costituzione, a fronte delle altre possibili interpretazioni che invece - asseritamente - non lo sarebbero state), quelle letture del comma 61 che avevano tentato di ricondurlo (pressoché interamente) nell'alveo delle conclusioni cui erano pervenute le Sezioni Unite (36) (quasi che scopo, appunto, della disposizione fosse stato - non tanto «contrastare» la [o reagire alla] pronuncia dei giudici del Supremo Collegio - quanto piuttosto «fissarne» i risultati con una norma di legge vincolante) (37).

La Corte costituzionale ha, comunque, esplicitamente disatteso queste (e altre possibili) «interpretazioni adeguate», ritenendole non conformi al dettato «univoco» della disposizione dell'art. 2 comma 61 del «Milleproroghe 2010», e dichiarando la norma impugnata - in base al ritenuto significato «inequivoco» della stessa - costituzionalmente illegittima.

(Segue) Alcuni rilievi sulla pronuncia dei giudici di Palazzo della Consulta

Prima di passare ad analizzare le conseguenze della pronuncia della Corte costituzionale sul tema «sostanziale» sul quale intendeva incidere la disposizione dichiarata illegittima, conviene soffermarsi brevemente sull'*iter* argomentativo sotteso alla sentenza in esame; *iter* relativamente al quale - va subito detto - sembra possibile avanzare più di una riserva. Va premesso che - sebbene i giudici esordiscano nel loro ragionamento (v. il par. 10 della motivazione) dichiarando che la formula del comma 61 è da intendersi come riferita «a tutti i diritti nascenti dall'annotazione in conto, in assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore» - di fatto essi finiscono per considerare solo la fattispecie del «diritto alla ripetizione dell'indebito pagamento», ossia proprio il «dirit-

to» relativamente al quale poteva dubitarsi (e in effetti si era - da alcuni - esplicitamente dubitato, come sopra abbiamo già ricordato) che potesse ricomprendersi nella formula «*diritti nascenti dall'annotazione*» (se si accetta - come a noi sembra debba farsi - la tesi secondo cui l'annotazione non è un pagamento) (38).

La decisione della Corte costituzionale finisce così

Note:

(34) Cfr. Sesta, *loc. cit.*, il quale osserva che in tal modo interpretata la previsione «è perfettamente coerente con la generale disposizione dell'art. 1422 c.c., che, se da un lato stabilisce l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, dall'altro fa salva la prescrizione delle «azioni di ripetizione»». Il richiamo all'art. 1422 c.c. non ci sembra però del tutto corretto, atteso che l'assunto dei giudici milanesi è proprio quello che il comma 61 non si riferisca alle «azioni di ripetizione» (di un pagamento indebito), ma riguardi altro tipo di azione. Più in generale deve osservarsi che questo A. (che condivide, in buona sostanza, quella che egli chiama l'«interpretazione costituzionalmente orientata» proposta dai giudici milanesi) prospetta una lettura del comma 61 come norma di «interpretazione autentica» (non si capisce se dell'art. 2935 c.c. - come la disposizione stessa sembrerebbe indicare - ovvero dell'art. 1832 c.c.), senza chiarire dove risiedesse (in passato) il «dubbio interpretativo» (o - se si vuole - il contrasto giurisprudenziale) che deve sussistere per legittimare l'intervento «chiarificatore» del legislatore.

(35) Cfr. Trib. Ferrara, 29 marzo 2011, *inedita*, in Dolmetta, *op. cit.*, 491 e nota 11

(36) Si veda il tentativo in tal senso di Stilo, *Prescrizione e anatocismo nei rapporti bancari: principi giurisprudenziali e riforme legislative*, in questa *Rivista*, 2011, 637.

(37) A rigore, dunque, quella che si proponeva (da questa tesi) era una interpretazione conforme alle Sezioni Unite (naturalmente sul presupposto - implicito - che solo in tal modo la norma potesse risultare anche conforme alla Costituzione).

(38) Ma non basta. Non solo i giudici della Consulta riferiscono la formula normativa a un *quid* al quale quella formula avrebbe dovuto considerarsi (almeno *prima facie*) non riferibile. Essi fanno di più: ritengono cioè che proprio con riguardo a quelli che con maggior sicurezza sono invece qualificabili come «diritti nascenti dall'annotazione» - ossia i «diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo» - la disposizione del comma 61 «sarebbe [stata] inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto». Il che è vero solo in parte, perché omette di segnalare che l'art. 1422 c.c. (che fa salva la prescrittibilità solo delle azioni di ripetizione) è una norma ordinaria, e nulla esclude che ad essa il legislatore potesse/possa affiancare una ulteriore disposizione che (ferma la imprescrittibilità dell'azione di nullità) faccia salva (come per le azioni di ripetizione) la prescrizione di altri tipi di azione, e in particolare dell'azione per ottenere la «rettifica» e la «correzione» delle risultanze del conto. Né si potrebbe obiettare che ammettere l'estinzione per prescrizione di questa azione significherebbe svuotare di qualsiasi valore l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (che peraltro - si ripete - è «presidiata» solo da una norma di legge ordinaria). In realtà residuerebbe pur sempre un'utilità nel far dichiarare (= accertare) la illegittimità di annotazioni effettuate sulla base di titoli «nulli», perché ciò potrebbe costituire premessa per un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.

per basarsi su un sillogismo alquanto debole, perché è errata (o, quanto meno, tutt'altro che certa) in particolare la premessa maggiore. Il sillogismo è il seguente:

– *Premessa maggiore*: tra «i diritti nascenti dall'annotazione» di cui parla il comma 61 «devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto, e così via»;

– *Premessa minore*: la ripetizione dell'indebitto oggettivo «postula un pagamento (art. 2033 c.c.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile solo alla chiusura del conto (Cass., sent. n. 24418 del 2010)»;

– *Conclusion*: «...Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 c.c.», onde «la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 c.c., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione».

Senonché - dopo quanto si è sopra osservato - appare evidente che è solo in conseguenza della (discutibile) interpretazione del comma 61 accolta dai giudici della Consulta che si può affermare che la norma censurata *non esprime* «una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 c.c.», perché - se, invece, per «diritti nascenti dall'annotazione» si fossero intesi (solo) i «diritti di rettifica» - sarebbe stato affatto chiaro (e, anzi, persino tautologico) ritenere che tali diritti *possono esercitarsi dal momento dell'annotazione*, e dunque la previsione del comma 61 non sarebbe apparsa «estranea» alla logica e al contenuto dell'art. 2935 c.c. (anzi sarebbe stata pienamente conforme al contenuto di questa disposizione).

L'addebito in conto degli interessi non è "pagamento"

L'intervento della Corte costituzionale - indipendentemente dal giudizio che su di esso si ritenga di esprimere (39) - ha «riportato» indietro le lancette al momento in cui era stata emanata la sentenza delle Sezioni Unite del dicembre 2010. Occorre, allora, tornare a riflettere sui contenuti di quest'ultima pronuncia.

Un punto fissato con molta decisione (ma, forse,

con argomentazioni non sufficientemente chiare) dalle Sezioni Unite consiste - lo abbiamo già accennato - nell'affermazione secondo cui l'addebito in conto degli interessi *non* costituisce «pagamento», onde non può da esso (*recte*: dalla sua annotazione) farsi decorrere il termine di prescrizione di una ipotetica *azione di ripetizione*.

È stata disattesa in tal modo, con nettezza, la posizione da sempre adottata dalle banche nel contenzioso (in materia di interessi anatocistici) che le ha contrapposte in questi anni ai clienti, posizione che aveva trovato accoglienza - come già ricordato - in un (minoritario) orientamento giurisprudenziale (40), e, soprattutto, supporto in un indirizzo dottrinale non poco agguerrito.

L'assunto fondamentale su cui si fonda questo orientamento - come già evidenziato - è che «*gli addebiti in conto corrente costituiscono a tutti gli effetti dei pagamenti, in quanto vanno ad erodere la somma capitale disponibile per il correntista*», con l'aggiunta che il richiamo alla natura «unitaria» del rapporto contrattuale di conto corrente «non incide sulla valenza autonoma delle singole operazioni di pagamento e sulla tutela dei diritti dalle stesse scaturenti», e non impedisce pertanto che un addebito non dovuto possa essere chiesto in ripetizione *già nel corso dello svolgimento del rapporto (e senza attendere la sua chiusura)* (41).

Note:

(39) V. quanto osservato nel paragrafo precedente.

(40) Cfr., ad es., Trib. Torino, 30 ottobre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 102; Trib. Mantova, 12 luglio 2008, in www.ilcaso.it; Trib. Teramo, 18 gennaio 2010, in <http://annamaria.tanzi.files.wordpress.com/2011/03/tribunale-di-teramo-18-01-2010-n-84.pdf>.

(41) I brani riportati tra virgolette si leggono in Trib. Monza, 3 settembre 2008, *inedita*. Meno convincente (per quanto suggestivo) è un ulteriore argomento (che si legge, ad es., in Trib. Mantova, 12 luglio 2008, cit), che fa leva sulla funzione della prescrizione: «Il fondamento della prescrizione risiede nella certezza del diritto e nell'oggettiva necessità che, decorso un determinato lasso di tempo, la situazione di fatto sia assimilata a quella di diritto, tanto che l'istituto non è derogato neppure per i diritti costituzionalmente garantiti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. È altresì noto che allorquando venga meno la causa di un rapporto o di un'attribuzione patrimoniale si verifica un'ipotesi di indebitto oggettivo [...] Con riguardo al giorno di decorrenza a questo giudice pare piuttosto strano il regime privilegiato attribuito al correntista da Cass. 9 aprile 1984, n. 2262 (e da ultimo anche Cass. 14 maggio 2005, n. 10127, ove tuttavia la suprema corte rimanda alle sue pregresse decisioni senza una espressa motivazione sul punto) in forza del quale il termine decorra dalla chiusura del conto e non già dal momento in cui il diritto alla ripetizione può essere fatto valere, consentendo quindi al correntista di agire verso la banca per il recupero di illegittimi addebiti di vari decenni prima. [...] La *ratio* della prescrizione verrebbe dunque frustrata, tanto più che la possibilità di ottenere la restituzione non sorge alla chiusura del conto, ma può essere eserci-
(segue)

Salvo quanto preciseremo in seguito a quest'ultimo proposito (42), e premesso comunque sin da ora che deve a nostro avviso condividersi la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, va cionondimeno riconosciuto che l'affermazione secondo cui l'addebito in conto degli interessi è un «pagamento» (o *equivale a un "pagamento"*) merita(va) sicuramente maggiore considerazione, di quanta non sembrino avergliene riservata le Sezioni Unite (43). Vediamo perché.

Se il cliente utilizza la "provvista" presente sul conto (con conseguente annotazione di un importo a suo debito), *disponendone a favore di terzi*, non c'è dubbio che quest'atto possa costituire (*nel rapporto con il terzo*) il "pagamento" di un debito (44). Ecco allora profilarsi la domanda: *perché mai non dovrebbe affermarsi la stessa cosa con riferimento al "pagamento" degli interessi dovuti alla banca in base al rapporto di apertura di credito (e considerare allo stesso modo l'addebito di tali interessi sul conto)?*

Non varrebbe obiettare a questa (suggestiva) argomentazione che il parallelo non regge, perché - nei rapporti tra banca e cliente - l'utilizzazione (da parte del secondo) delle disponibilità esistenti sul conto (già passivo, o che lo diventa a seguito di detta utilizzazione) determina semmai un *incremento del debito* verso la banca; né varrebbe obiettare che la medesima utilizzazione non è "pagamento" per il fatto che essa si presenta anzi come *esercizio di un diritto (di credito) che il correntista ha nei confronti della banca* (che gli ha concesso un "fido").

Ad entrambe le obiezioni è agevole, infatti, replicare:

a) quanto alla prima, che la circostanza che aumenti il "debito" (potenziale) verso la banca con riferimento al «saldo» (sia pur provvisorio) del conto, non esclude che, per altro verso, il cliente si sia "liberato" di un'altra (e preesistente) obbligazione che egli aveva nei confronti della banca (l'obbligazione di corrispondere gli interessi): *se ne è liberato, appunto, utilizzando "danaro" che egli ha ricevuto in prestito (attraverso la "disponibilità" del fido) dalla stessa banca*! L'esistenza di questi due diversi piani (e di questi distinti rapporti) consente dunque di spiegare come lo stesso atto valga ad un tempo come "pagamento" (e, dunque, estinzione di una obbligazione) e come "assunzione di una distinta obbligazione" (45):

b) quanto alla seconda, che anch'essa trova lineare spiegazione nell'esistenza di una duplicità di piani che vanno tenuti distinti, sì che la circostanza che il cliente abbia un "diritto" di disporre della "provvista" esistente sul conto non esclude che, quando l'esercizio di tale diritto implichi l'utilizzazione del

"fido" concesso dalla banca (46), sorga l'ovvio obbligo di restituire poi (e quando diventerà esigibile per la banca il credito) la somma presa in prestito.

Si deve, allora, concludere che è erronea (o, quanto meno, apodittica) l'affermazione secondo la quale l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista «[comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone], *ma in nessun modo si risolve in un pagamento*» (47)?

Se teniamo presenti le repliche sopra riportate, si dovrebbe rispondere a questa domanda affermativamente. Senonché - a supporto della propria conclusione - le Sezioni Unite adducono una ulteriore argomentazione, che appare (questa volta) difficilmente confutabile.

L'argomentazione è introdotta prospettando il caso in cui, pendente un'apertura di credito (regolata in conto corrente), il correntista utilizzi il fido che gli è

Note:

(continua nota 41)

tata dal cliente in qualsiasi momento una volta postulata l'irreversibilità della scritturazione, senza che rilevi l'ignoranza del relativo diritto. La disposizione dell'art. 2935 c.c., infatti, nello stabilire che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale di esercizio, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto». Con riferimento al brano citato può osservarsi che tutto il ragionamento è destinato a cadere se viene meno l'assunto (che i giudici danno per buono *apoditticamente*) secondo cui l'annotazione in conto degli interessi illegittimi è "pagamento". Se, infatti, detta annotazione non può considerarsi come "pagamento", allora riemerge la regola generale dell'art. 1422 c.c., secondo il quale l'azione di nullità è *imprescrittibile* (facendosi salvi solo gli effetti della prescrizione *delle azioni di ripetizione*).

(42) Osserviamo, comunque, sin da ora che è vero sì che il cliente può agire immediatamente per contestare un'annotazione illegittima (quale l'addebito in conto di interessi anatocistici non dovuti), ma non è detto che questa sia una «azione di ripetizione» di un "pagamento" *indebito* ai sensi dell'art. 2033 c.c., e non piuttosto un altro tipo di azione. È inesatto quindi (e costituisce una inversione logica) ricavare di per sé dalla possibilità di agire immediatamente la natura di "pagamento" dell'annotazione (degli interessi).

(43) Si veda la scarsa motivazione sul punto contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite.

(44) Si pensi all'ipotesi in cui il correntista abbia emesso un assegno contenente l'ordine alla banca di pagare a Tizio (creditore del correntista) una certa somma di danaro.

(45) Non importa approfondire qui la questione se il fenomeno descritto sia o meno giuridicamente inquadrabile negli schemi della "novazione" (per la negativa - verso la quale propenderemo anche noi - v. ad es. Ferro Luzzi)

(46) E, dunque, in presenza di un conto con un saldo già "passivo", o che tale diventi a seguito dell'atto di disposizione del correntista.

(47) Così Cass., sez. un., n. 24418 del 2010, cit.

stato concesso, *senza avvalersi (mai) della facoltà di effettuare versamenti*. Sul conto risulteranno “addebitate” le varie “utilizzazioni del fido”, e figureranno quindi anche le annotazioni relative all’addebito degli interessi (dovuti alla banca) in relazione alle disponibilità utilizzate.

In una situazione siffatta - osservano le Sezioni Unite - non si dubiterebbe che, prima della chiusura del conto, nessun “pagamento” la banca abbia ricevuto dal cliente (pur avendo essa “annotato in conto” gli interessi nel frattempo maturati). La banca avrà bensì maturato (e/o incrementato) un “credito” (potenziale) verso il cliente (credito che potrà poi far valere alla chiusura del conto, se ancora sussisterà a quel momento un “saldo” a suo favore), ma non avrà certamente ricevuto un “pagamento”.

Va detto - ad onor del vero - che l’esempio proposto dalle Sezioni Unite è certamente un’*ipotesi-limite*, perché si tratta, a ben vedere, di un caso in cui l’apertura di credito, sebbene formalmente “abbinata” a un conto corrente, *di fatto* è come se operasse da sola (il conto esiste, ma registra solo partite “negative” - sostanzialmente l’addebito degli interessi che maturano a carico del cliente -, il che fa venir meno la sua “funzione”, comunque la si voglia descrivere ed individuare) (48).

E tuttavia l’argomento resiste, e persuade della esattezza (con tutta probabilità) della affermazione che conclude il ragionamento: *la semplice annotazione in conto degli interessi non costituisce “pagamento”, e dunque non è da essa che può farsi decorrere il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione di indebito*.

Nota:

(48) Non è certo questa la sede per riprendere la discussione (risalente e, tuttavia, ancora lontana dal potersi dire conclusa) circa la natura giuridica del conto corrente bancario, e, in particolare, circa la “autonomia” del relativo rapporto. Il problema - com’è noto - consiste nello stabilire se il conto corrente sia una semplice modalità attraverso la quale possono essere «regolati» il deposito bancario, l’apertura di credito e altre “operazioni” bancarie, ovvero se esso dia luogo ad un rapporto autonomo. Al riguardo, va anzitutto precisato - a nostro avviso - che il “di più” che la c.d. «regolazione» in conto corrente delle “operazioni” predette consente (rispetto alle ipotesi in cui dette operazioni si presentino in forma “semplice”), non consiste tanto nel consentire una ripetuta utilizzazione delle somme “depositate” ovvero “accreditate” alla banca (tramite l’apertura di credito). È questo un effetto che si verificherebbe comunque (ovviamente in presenza di “versamenti” che ripristino la “provvista” complessiva del cliente), anche se (per quanto l’ipotesi appaia del tutto astratta) “depositi” di somme e atti di utilizzazione delle disponibilità complessivamente esistenti (cioè comprensive anche delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito) non avvenissero mediante “annotazione” in un conto unico e unitario, ma venissero effettuate isolatamente e atomistica-

mente. Piuttosto la «regolazione in conto corrente» implica (ed è questo che *non* è affatto *già contenuto* nel *semplice* rapporto di deposito o di apertura di credito, o nelle altre operazioni cui si riferisce l’art. 1852 c.c.) l’obbligo che la banca assume di espletare un «servizio di cassa» a favore del cliente (“gestione” di pagamenti di terzi verso il cliente, a mezzo di assegni, bonifici, ecc.; gestione di pagamenti del cliente verso terzi, a mezzo di assegni, bonifici, RID, ecc.), impegnandosi a “conteggiare” in un’unica “matrice” (come taluno la chiama) tutte le “entrate” e le “uscite” che riguardino quel cliente (il quale naturalmente - *ma non si tratta di un effetto del contratto di conto corrente*, bensì semmai degli altri rapporti che sono “regolati” attraverso il conto - può *disporre* delle somme che risultano «a suo credito», in base alla risultanze del conto, in ciascun singolo momento). Orbene questo obbligo può essere assunto *del tutto indipendentemente dall’esistenza (attuale) di un deposito o di un’apertura di credito* (o di altra operazione, i cui “esiti” siano destinati a confluire sul conto), sebbene sia del tutto evidente che non si procederà *in concreto* alla “apertura” di alcun conto corrente (ossia alla stipula del relativo contratto) se non in occasione proprio della conclusione di uno di quei rapporti che possono essere (e, in genere, sono) regolati in conto corrente (l’apertura del conto si accompagna, di solito, quanto meno al deposito di una qualche somma - per quanto modesta - destinata a cominciare a costituire quella “provvista” sulla quale graveranno anche le spese di “tenuta conto” dovute alla banca, e le altre commissioni e “competenze” che la stessa via via addebiterà, in relazione ai diversi “servizi” forniti al cliente). Se quanto detto è vero, deve evidentemente riconoscersi la “autonomia” del contratto di conto corrente, dovendosi altresì respingere anche le tesi che configurano il conto corrente come un contratto «misto» che risulterebbe dalla “combinazione” di una componente “gestoria” (mandato) - che costituirebbe la componente costante del rapporto - e di una componente “variabile” - costituita dalla/e singola/e operazione/i che di volta in volta può/possono in concreto trovare regolazione nel conto corrente. Né vale dire che il (contratto di) conto corrente non può *ricevere esecuzione* se non è “collegato” ad un altro rapporto (deposito, apertura di credito, ecc.) idoneo a creare la “provvista” necessaria perché la banca possa adempiere alla propria funzione di “cassiere”. È agevole replicare che proprio questa osservazione dimostra che il suddetto “collegamento” rileva, per l’appunto, nella fase della “esecuzione” del rapporto, ma non ai fini del sorgere di esso (altrimenti bisognerebbe dire che il contratto di mandato non viene ad esistenza sino a quando il mandante non abbia fornito al mandatario i mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico). Del resto, la “autonomia” (e, per così dire, la “autosufficienza”) del conto corrente si coglie anche sul piano logico. È banale osservare che in tanto un deposito o un’apertura di credito possono essere “regolati in conto corrente” in quanto un rapporto di conto corrente preesista (logicamente, se non temporalmente) al deposito o all’apertura di credito. Il che è abbastanza evidente - ad es. - nell’ipotesi in cui da un conto corrente *inizialmente non affidato* si arrivi alla costituzione (tacita) anche di un rapporto di apertura di credito, come si ritiene avvenga allorché la banca - in maniera non occasionale ed episodica - dia esecuzione a “disposizioni” del cliente anche in mancanza di copertura sul conto, così dimostrando di riconoscere (entro un certo limite) un “affidamento” al cliente. Sul problema della natura giuridica del contratto di conto corrente - appena sfiorato dalle precedenti considerazioni - si vedano, nella letteratura più recente, almeno: Maccarone, *Osservazioni in tema di conto corrente bancario*, in Portale (a cura di), *Le operazioni bancarie*, Milano, 1978, II, 607 ss., spec. 613 ss.; Santoro, *Il conto corrente bancario*, in *Commentario del codice civile*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992; Barbiera-Gentile, *Diritto della banca e dei contratti bancari* (riedizione arricchita e aggiornata del volume *Diritto bancario* di M. Spinelli-G. Gentile), Padova, 2003, spec. 198 ss.; Ferro-Luzzi, *Lezioni di diritto bancario*, I, *Parte generale*², Torino, 2004, 209 ss.; Giorgianni-Tardivo, *Manuale di diritto bancario*², Milano, 2009, 451 ss., specie 461 ss.

Non sono “pagamenti” neanche (le annotazioni dei) “versamenti” effettuati su un conto (affidato e) “passivo”

È stato giustamente rilevato che la pronuncia delle Sezioni Unite ha singolarmente suscitato reazioni (almeno apparentemente) contraddittorie, se è vero che «a dare ascolto alle associazioni degli utenti dei servizi bancari la sentenza sarebbe stata favorevole alle loro ragioni almeno quanto lo sarebbe stata alle ragioni delle banche stando ai commenti dell’Abi» (49).

Occupandoci, appunto, della posizione delle banche (e cercando di capire le ragioni del loro giudizio non del tutto negativo sulla sentenza in esame), va osservato che in effetti esse, se da un lato hanno visto messa (probabilmente in maniera definitiva) fuori gioco l’eccezione di prescrizione nel modo in cui solitamente la formulavano (ipotizzandone, cioè, il decorso dalle singole «annotazioni degli interessi») (50), per altro verso si sono viste aprire un varco (forse inatteso) alla possibilità di affermare che la prescrizione cominci a decorrere *anche in costanza di rapporto*, se pure dalla «annotazione delle rimesse» (e non degli interessi).

Si tratta - va detto subito - di un varco che (se si tengono fermi i limiti indicati dalle Sezioni Unite) è, per la verità, assai “stretto” (in quanto - secondo la sentenza del 2010 - si potrebbe parlare di “pagamento”, e quindi potrebbe ipotizzarsi l’inizio del corso della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, solo con riferimento a “rimesse” che siano fatte su un conto “scoperto” o non affidato, ma non anche con riferimento a rimesse su un conto semplicemente “passivo”).

Tuttavia, è plausibile che le banche coltivino in questo momento la speranza che tale “spiraglio” possa allargarsi (51), il che difatti è quanto ha tentato di fare quasi subito una parte della dottrina (52).

Prima di esporre la posizione di questa dottrina, è bene completare l’illustrazione del ragionamento svolto dalle Sezioni Unite.

Queste ultime - mentre hanno negato recisamente (come abbiamo visto nel paragrafo precedente) che la semplice “annotazione in conto” degli interessi possa considerarsi “pagamento” - hanno invece affermato che tale qualificazione può (almeno in astratto) riconoscersi ai versamenti in conto.

Epperò, non tutte le volte in cui il “versamento” avvenga in una situazione in cui si profili un debito (del cliente) verso la banca (53), esso può essere considerato come un “pagamento”. Perché sia qualificabile come tale, occorre infatti - affermano le Se-

zioni Unite - che esso «abbia avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca». Orbene - a parere dei giudici del Supremo Collegio - non potrebbe dirsi che un “versamento” abbia lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, sino a quando esso intervenga su un conto semplicemente “passivo” (il cui saldo, cioè, non abbia superato il limite del fido in ipotesi accordato dalla banca).

In tal caso infatti - così sembrano aver ragionato i giudici - scopo (ed effetto) del versamento è quello di ripristinare la provvista che potrà poi essere successivamente utilizzata *dallo stesso correntista*, e dunque non si potrebbe parlare di “pagamento” (inteso come «spostamento patrimoniale» a favore del creditore, in questo caso, la banca).

Il ragionamento è formalmente corretto, pur se esso possa lasciar sussistere qualche residuo dubbio (e meriti, comunque, una qualche esplicitazione ulteriore, rispetto alla formulazione sintetica - e in parte criptica - che gli danno le Sezioni Unite).

Cominciamo con l’osservare che sulla “provvista”, ricostituita nel modo ipotizzato (e cioè attraverso “versamenti” che affluiscono sul conto), la banca potrà “prelevare” (*rectius*: “addebitare” sul conto in occasione della sua successiva chiusura contabile, come - del resto - essa aveva già fatto in occasione

Note:

(49) Così F. e G. Dell’Anna Misurale, *op. cit.*, par. 3 (che traggono spunto da questa constatazione per evidenziare la scarsa “chiarezza” della soluzione fatta propria dai giudici del Supremo Collegio).

(50) V. il paragrafo precedente.

(51) E la “leva” che verrà verisimilmente utilizzata per “tentare” questo allargamento sarà con tutta probabilità costituita dall’abbandono (da parte delle Sezioni Unite) del principio di «unitarietà» del conto corrente, e dall’“apertura” (che si è voluto in ciò vedere) alla considerazione “atomistica” delle singole operazioni annotate sul conto. Insomma: aperto questo varco, non è escluso - si sarà pensato - che siano possibili degli ulteriori passi in avanti, in direzione di quella che viene prospettata come la riconduzione (del trattamento) dei versamenti in conto corrente al diritto comune dei contratti.

(52) Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, è stato Dolmetta per primo (se non ci inganniamo) a cercare di “adattare” quelle impostazioni al “nuovo corso” dei giudici del Supremo Collegio, spostando il problema della qualificazione come “pagamenti” (ai fini del decorso della prescrizione) dalla «annotazione degli interessi» alla «annotazione delle rimesse» (su un conto passivo) (rimangono invece ancorati alla impostazione precedente - ruotante intorno alla possibilità di qualificare come “pagamenti” le stesse “annotazioni in conto degli interessi”, F. e G. Dell’Anna Misurale, *op. cit.*, *passim*).

(53) È chiaro, invece, che se il versamento affluisce su un conto che presenta (in quel momento) un saldo positivo, non si pone (neanche in astratto) la questione di considerarlo come “pagamento”.

delle precedenti chiusure periodiche) gli interessi che le spettano.

Certo, fintantoché il calcolo degli interessi passivi non porti il “saldo negativo” a superare l’ammontare del fido concesso, il suddetto “prelievo” non andrà al di là della mera “annotazione sul conto” degli interessi, e non consisterà in particolare nella “esazione” materiale degli interessi medesimi (la banca, infatti, *fino al limite del fido concesso*, si è impegnata a “finanziare” il correntista per tutta la durata del contratto di apertura di credito).

Ma una situazione siffatta, prima o poi, condurrebbe (*se non intervenissero ulteriori “versamenti”*) all’esaurimento del fido, *anche se si immaginasse che le uniche annotazioni “a debito” siano quelle degli interessi dovuti alla banca*; e, superato questo limite, sarebbe evidente che i “versamenti” (successivi) rappresentano veri e propri “pagamenti”, *quanto meno di quella parte di interessi il cui importo - annotato sul conto - abbia determinato a un certo momento lo “sconfinamento” dal fido* (54).

Hanno dunque ragione le Sezioni Unite. L’argomentazione da esse sviluppata è - come già evidenziato - ineccepibile.

Solo che - alla fine e a ben vedere - la conclusione di tale ragionamento porta a smentire non solo (e non tanto) l’assunto delle banche secondo cui la prescrizione decorre già in corso di svolgimento del rapporto di conto corrente (perché è *normale* che si abbiano “pagamenti” anche durante tale svolgimento) (55), quanto soprattutto l’assunto della giurisprudenza e della dottrina sin qui dominanti, ossia l’assunto che la prescrizione (dell’azione di ripetizione di indebito) decorra (nel conto corrente bancario) *dalla chiusura del rapporto*.

Questo assunto si rivela *concettualmente erroneo*. Se pure è vero che - *nella maggior parte dei casi* - si verifica proprio questo (perché il saldo del conto corrente - durante il rapporto - si è mantenuto entro i limiti del fido, ovvero ha avuto “sconfinamenti” occasionali, più o meno immediatamente “rientrati”) (56) - ciò avviene (come ormai dovrebbe essere chiaro) *in via di mero fatto* (57), e non in virtù di una caratteristica *giuridica* del contratto di conto corrente (la c.d. “unitarietà” del rapporto), che è tanto poco sussistente da non impedire che si possano configurare veri e propri “pagamenti” *anche in costanza di rapporto* (naturalmente, se sussistano i presupposti perché ricorra la fattispecie “pagamento”, in base alle precisazioni sopra svolte).

Per altro verso, deve però ribadirsi (e lo puntualizzano, correttamente, le Sezioni Unite) che - fuori dalla predetta ipotesi dello sconfinamento (= conto

scoperto) - il versamento su conto (pur “passivo”) *non è (tecnicamente) un pagamento* (cfr. *amplius* il paragrafo seguente).

È - può aggiungersi sin da ora - esso non è neanche qualificabile come adempimento “anticipato” (ex art. 1185 c.c.) del credito (eventuale) che potrà sorgere a favore della banca in relazione alla risultanza di un saldo finale negativo al momento della chiusura del conto. È evidente, infatti, che, proprio per il fatto che un tale credito della banca è meramente *eventuale*, non ha senso configurare un pagamento “anticipato” di qualcosa che non si sa se mai

Note:

(54) La situazione appena descritta (ossia di un conto che risulti “movimentato” soltanto dall’addebito degli interessi e competenze dovuti alla banca) corrisponde, a un dipresso, a quello che generalmente accade quando il cliente ha pressoché interamente esaurito il fido che gli era stato concesso, e non riesce ad ottenere ampliamenti di esso (intendiamo riferirci ad ampliamenti veri e propri, e non ai c.d. ampliamenti “di fatto”), sicché al successivo o ai successivi addebiti degli ulteriori interessi e competenze maturati, il conto va (come suol dirsi) in “scopertura”. In altre parole, si tratta della situazione propria di un conto corrente *di fatto* “fermo”, o “non operativo” che dir si voglia (tale essendo la situazione di un conto che “corre” ormai soltanto nelle poste “passive” verso la banca, senza che il correntista abbia la possibilità o l’intenzione di effettuare versamenti che restituiscano “operatività” al conto medesimo). D’altro canto, pure ipotizzando un conto (ancora) “operativo” (nel quale cioè continuo a comparire “a debito” - *sub specie* di pagamenti verso terzi - altre poste diverse dalla annotazione degli interessi e competenze dovuti alla banca), e supposto che il correntista mantenga (su tale conto, in ipotesi già “passivo” per un certo ammontare, o che prima o poi lo diventi) un livello dei “versamenti” (e, più in generale, delle “entrate” a vario titolo veicolate sul conto) tale da essere più o meno equivalente al livello dei pagamenti verso i “terzi” (diversi dalla banca), prima o poi, anche in questo caso, l’accumulo degli interessi comunque raggiungerebbe e supererebbe il livello del fido concesso dalla banca, così determinandosi ancora una volta la situazione precedentemente descritta (cioè la situazione di un conto che - sia pure *di fatto* - diventa non più “operativo”, *salvo appunto che intervengano versamenti “addizionali” che ripristino congruamente la provvista, e non si limitino semplicemente a mantenere in equilibrio “entrate” e “uscite” senza far scendere significativamente il livello del «saldo»*).

(55) Va ricordato, tuttavia, che la posizione delle banche è in realtà un’altra (e questa posizione - abbiamo visto - viene decisamente respinta dalle Sezioni Unite), e cioè che la semplice annotazione in conto degli interessi costituisca di per sé “pagamento” (indipendentemente dalla circostanza che essa avvenga su un conto “scoperto” ovvero su un conto meramente “passivo”). E a questa premessa le banche ricollegano l’affermazione della “normalità” di “pagamenti” che intervengano in corso di rapporto.

(56) È chiaro che la banca non accetterebbe (non accetta) una situazione di “sconfinamento” che si protragga per lungo tempo. Verificatosi dunque uno “sconfinamento”, o il cliente “rientra” nei limiti del fido (in tempi brevi, o addirittura brevissimi), oppure la banca provvederà a “revocare” il fido, recedendo dall’apertura di credito e chiedendo il pagamento del saldo risultante sul conto.

(57) V. la nota precedente.

verrà ad esistenza (e in che misura verrà ad esistenza) (58).

(Segue) Replica alle critiche mosse da Dolmetta alla pronuncia delle Sezioni Unite

La pronuncia delle Sezioni Unite, ampiamente analizzata nel paragrafo precedente, è stata - come si è già anticipato - criticata da una parte della dottrina. In particolare si è contestata la tesi dei giudici del supremo Collegio secondo cui solo i versamenti effettuati a fronte di un "extrafido" (conto "scoperto") sarebbero qualificabili come "pagamenti", mentre tali non potrebbero ritenersi i versamenti "intrafido" (ossia su conto semplicemente "passivo").

«(...) Non è vero - si è scritto - che i versamenti intrafido abbiano natura esclusivamente ripristinatoria, come sostengono invece le Sezioni Unite. La tesi, che oggi esse hanno ripreso, si trova contraddetta dal dato strutturale: non si comprende come si possa "riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile in futuro" senza che risulti precedentemente estinto il montante di debito precedente. Non lo si comprende proprio sul piano della causa delle attribuzioni patrimoniali: dato un limite di fido (la "somma di danaro a disposizione"), che in parte o in toto sia stato utilizzato, un nuovo e corrispondente utilizzo (perché la disponibilità è ripristinata) può avvenire solo o in ragione di un incremento negoziale del detto limite o per l'effetto, appunto, di uno spostamento patrimoniale a favore della banca» (59).

L'equivoco sotteso a queste affermazioni è - a nostro avviso - facilmente evidenziabile. La "rimessa" che intervenga su un conto (meramente) "passivo" ripristina semplicemente la provvista, e non determina alcuno «spostamento patrimoniale» a favore della banca (60), la quale non vede in alcun modo mutata la propria posizione. Come, prima di quella rimessa, la banca era obbligata (in virtù dell'impegno assunto con il contratto di apertura di credito) a "tenere disposizione" una certa somma (che potrebbe risultare, in quel dato momento, magari prossima ad esaurirsi, a seguito delle precedenti utilizzazioni da parte del cliente), così - dopo la rimessa - l'obbligo della banca sussiste (precisamente) *entro gli stessi limiti*.

Certo, la banca ha visto rientrare nelle propria "cassa" delle somme (versamenti effettuati sul conto); ma contestualmente ha visto altresì riespandersi (esattamente nella stessa misura) il proprio impegno di "mantenimento a disposizione" del cliente di altrettante somme. Dove sta lo «spostamento patrimoniale» che si vorrebbe essersi verificato a seguito della "rimessa" (se questa è servita semplicemente ad aumen-

tare la "disponibilità" a favore del cliente)? In che senso si può parlare di un «pagamento»?

La *fictio* (e, se si vuole, la forzatura) che si nasconde dietro questa qualificazione, emerge chiaramente quando - per sorreggere la stessa - la dottrina in esame è costretta a individuare il «credito» di cui il versamento costituirebbe "adempimento" bensì nell'importo *attuale* corrispondente alle somme utilizzate dal cliente sul fido che gli è stato concesso (che è tradotto nella misura del saldo negativo temporaneo), ma parlando al contempo (e non senza contraddizione) di un pagamento "anticipato" dello stesso (in quanto credito "inesigibile" sino alla chiusura finale del conto) (61).

Non ci si accorge però - così ragionando - che il problema non è soltanto (o tanto) quello della c.d. *inesigibilità* (62). Il problema è che, alla chiusura del conto (*rectius*: allo scioglimento del rapporto di apertura di credito, regolato in conto corrente), quel "credito" potrebbe non esserci né tanto né punto, se il saldo del conto dovesse nel frattempo essere ritornato "positivo".

E, allora, appare chiaro come ciò che - in un conto corrente cui acceda una apertura di credito - banca e correntista intendono fare è proprio di non conside-

Note:

(58) Si conferma, pertanto, l'esattezza dell'opinione (largamente diffusa) che ritiene l'art. 1185 c.c. inapplicabile all'apertura di credito in conto corrente (cfr., ad es., Fiorentino, *Del conto corrente. Dei contratti bancari*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, IV, *Delle obbligazioni*, sub artt. 1823-1860, Bologna-Roma, 1969, 38 ss.; Molle, *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1981, 132). Richiama invece l'art. 1185 c.c. (per corroborare la tesi che anche le rimesse sul conto "passivo" sono "pagamenti"), Dolmetta, *op. cit.*, 499 (v. il paragrafo seguente).

(59) Così Dolmetta, *op. cit.*, 498.

(60) Detto altrimenti, e in maniera semplice, effettuando una rimessa - nelle condizioni ipotizzate - il correntista non intende "pagare" un debito verso la banca (che al momento in ipotesi ancora non c'è, non essendosi verificato alcuno "sconfinamento"), ma solamente immettere sul conto risorse che potranno essere utilizzate per adempiere debiti (già esistenti o che potranno sorgere) nei confronti di terzi *diversi dalla banca*. È solo quando si determina uno "sconfinamento" che sorge (per l'eccezione rispetto al fido) un credito immediatamente esigibile della banca, ed è solo in questo caso - dunque - che un ipotetico successivo "versamento" non potrà non avere *la finalità (e l'effetto)* di costituire la provvista per "pagare" (fra gli altri) *anche questo debito*.

(61) Seguendo la tesi (qui contestata) potrà poi trattarsi - a seconda dei casi - di un pagamento *totale* (se il versamento in questione valga a riportare a un importo uguale o maggiore di zero il saldo del conto), ovvero di un pagamento meramente *parziale* (qualora, nonostante il versamento, il saldo continui ad essere negativo, se pur per un importo minore).

(62) Abbiamo già dichiarato (v. *retro*, testo e nota 57) l'adesione alla tesi (largamente diffusa) che afferma la inapplicabilità dell'art. 1185 c.c. nel conto corrente bancario.

rare *medio tempore* il «saldo» (eventualmente negativo) che risulterà dalle operazioni via via registrate sul conto *in termini di "credito"/"debito"*, vincolandosi piuttosto (e semplicemente) ad accettare un meccanismo in virtù del quale quel "saldo" abbia la (sola) funzione di determinare di momento in momento la

quantità di moneta di cui il correntista può (residualmente) disporre.

Risulta così confermato che i "versamenti" su un conto "intrafido" *non sono tecnicamente "pagamenti" del cliente a favore della banca*, non essendoci un "credito" che essi vadano ad estinguere.

RIVISTE

Il Lavoro nella giurisprudenza

Mensile di giurisprudenza e dottrina

Direzione scientifica: Franco Carinci, Michele Miscione

Il mensile che offre l'analisi delle più importanti novità giurisprudenziali e normative e presenta un panorama completo delle principali tematiche del diritto del lavoro sostanziale e processuale.

Accanto a qualificati **contributi di dottrina**, contiene numerose rubriche dedicate alla **giurisprudenza** comunitaria e nazionale di legittimità e di merito.

La rinnovata rubrica **Casi e Questioni** fornisce spunti di riflessione critica utile alla pratica professionale.

NOVITÀ:

- nuova grafica della **copertina** e degli **interni**;
- l'innovativa impostazione del **sommario** per individuare più velocemente i contributi di interesse;
- l'**Editoriale**: l'opinione di autorevoli esperti del mondo del lavoro sulle questioni più attuali e rilevanti;
- la sezione **Itinerari della giurisprudenza**: rassegna ragionata degli orientamenti giurisprudenziali in essere su argomenti di rilievo per i professionisti, in risposta alla crescente esigenza di conoscere la prassi applicativa;

- la rinnovata struttura delle **Rassegne**: più agili, più ricche, più semplici da consultare;
- le **tabelle di sintesi** degli orientamenti giurisprudenziali per guidare nell'inquadramento della tematica trattata;
- la **Rassegna di giurisprudenza comunitaria**: una selezione dei più significativi provvedimenti comunitari in materia di lavoro e previdenza;
- un **allegato**, compreso nel prezzo di abbonamento, dedicato a tematiche di particolare interesse per i giuristologi.

Il **servizio on-line**, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/il_lavoro_nella_giurisprudenza, permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Abbonamento annuale: € 219,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>

